Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il controllo dei bilanci

2023/2129(DEC)

12.1.2024

PROGETTO DI RELAZIONE

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (2023/2129(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatrice: Isabel García Muñoz

INDICE

Pagina

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione4

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 20226

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 20229

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 202212

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 202215

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 202218

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 202221

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022, sezione III – Commissione24

9. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive26

CAPO I - Quadro finanziario pluriennale (QFP)29

CAPO II - Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)57

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2022 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2023)0401),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[4], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[4] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

[5] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esercizio 2022
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente relativi all'esercizio 2022[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/809, del 22.11.2023.
[4] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[5] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[9],

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle

[6] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[7] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
[8] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[9] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9.

decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esercizio 2022
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura relativi all'esercizio 2022[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/811, del 22.11.2023.
[4] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[5] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[9],

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico alla direttrice facente funzioni dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice facente funzioni dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle

[6] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[7] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
[8] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[9] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9.

decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice facente funzioni dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esercizio 2022
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI relativi all'esercizio 2022[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/822, del 22.11.2023.
[4] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[5] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[9],

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle

[6] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[7] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
[8] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[9] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9.

decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2022
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2022[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/831, del 22.11.2023.
[4] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[5] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[9],

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per

[6] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[7] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
[8] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[9] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9.

l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esercizio 2022
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale relativi all'esercizio 2022[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/847, del 22.11.2023.
[4] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[5] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[9],

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per

[6] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[7] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
[8] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[9] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9.

l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esercizio 2022
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca relativi all'esercizio 2022[3],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 2022, corredata delle risposte delle agenzie[4],

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[5], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/850, del 22.11.2023.
[4] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[5] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[6], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[7], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari[8], in particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/173 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che istituisce l'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente, l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, l'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura e abroga le decisioni di esecuzione 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE e 2013/770/UE[9],

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022 / rinvia la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per

[6] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[7] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
[8] GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
[9] GU L 50 del 15.2.2021, pag. 9.

l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022, sezione III – Commissione
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022[1],

– visti i conti consolidati annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 (COM(2023)0391 – C9-0248/2023)[2],

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023)0384) e le risposte dettagliate alle richieste specifiche presentate dal Parlamento europeo,

– vista la relazione annuale per il 2022 della Commissione sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2023)0401),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2022 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2023)0323) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0214),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, corredata delle risposte delle istituzioni[3], e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni[4], presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2021 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2024 sul discarico da dare alle agenzie esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2022 (00000/2024 – C9-0000/2024),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

[1] GU L 45 del 24.2.2022.
[2] GU C, C/2023/2, del 12.10.2023.
[3] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.
[4] GU C, C/2023/112, del 12.10.2023.

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[5], in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[6], in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022 / rinvia la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 2022;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

[5] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[6] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

9. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione e agenzie esecutive
(2023/2129(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022, sezione III – Commissione,

– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2022,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, della commissione per la sanità pubblica e della sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2024),

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla cooperazione in materia di bilancio e sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie,

Priorità politiche

1. ricorda il suo forte impegno nei confronti dei principi e dei valori fondamentali sanciti dal trattato sull'Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprese la buona gestione finanziaria quale prevista all'articolo 317 TFUE e la lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE;

2. sottolinea l'importanza del bilancio dell'Unione per la realizzazione delle priorità politiche dell'Unione, nonché il suo ruolo nell'assistere gli Stati membri in circostanze impreviste come la pandemia di COVID-19, i conflitti internazionali o le crisi e le loro conseguenze; osserva a tale proposito la continua importanza degli investimenti e del sostegno del bilancio dell'Unione per ridurre le disparità tra Stati membri e regioni, per promuovere la crescita economica e l'occupazione, per combattere la povertà e l'esclusione sociale e, quindi, per migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei;

3. sottolinea che una corretta e tempestiva esecuzione del bilancio consente di affrontare in

modo più efficiente ed efficace le necessità e le sfide in diversi settori di intervento; mette in guardia contro il fatto che l'esecuzione del bilancio in tempi eccessivamente ristretti può portare a un aumento degli errori e delle irregolarità;

4. sottolinea il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) a sostegno degli Stati membri nella ripresa dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19 e nella creazione di un'Unione resiliente in grado di affrontare le sfide del futuro; prende atto del contributo dell'RRF e di RePowerEU nell'affrontare le sfide energetiche causate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere rapidamente le azioni associate in conformità con le tappe e gli obiettivi concordati;

5. sottolinea il ruolo cruciale che il bilancio dell'Unione ha svolto nel 2022 nell'affrontare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina per garantire le catene di approvvigionamento alimentare, affrontare le sfide connesse all'energia, sostenere gli Stati membri nell'accoglienza dei rifugiati e fornire assistenza all'Ucraina nell'assistenza ai suoi cittadini; osserva che ciò ha messo sotto pressione il bilancio e che sono state utilizzate tutte le misure di flessibilità disponibili; prende atto, a tale proposito, delle proposte avanzate dalla Commissione nella revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) per riorientare i fondi e reperire nuove risorse, e invita il Consiglio a procedere rapidamente all'adozione delle proposte;

6. ricorda l'importanza di effettuare una valutazione ex post dei programmi finanziari creati per rispondere a una crisi per quanto riguarda la loro efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione;

7. sottolinea il ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO), dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella lotta contro la corruzione; chiede che le capacità dell'EPPO e dell'OLAF, come anche la loro cooperazione, siano ulteriormente rafforzate; chiede norme comuni anticorruzione applicabili a tutto il personale degli organismi dell'Unione;

8. accoglie con favore le misure intraprese dalla Commissione nel 2022 e nel 2023 nell'ambito del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto per la protezione del bilancio dell'Unione e chiede alla Commissione di continuare a essere vigile e proattiva nei casi attuali e futuri in cui l'inosservanza dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto colpisca o minacci di colpire gli interessi finanziari dell'Unione;

9. accoglie con favore l'accordo raggiunto nei negoziati sulla revisione delle regole finanziarie dell'Unione nel dicembre 2023; accoglie con favore, in particolare, i miglioramenti relativi alla tracciabilità dei fondi dell'Unione attraverso strumenti digitali che rafforzeranno la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, il riferimento al meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto e ai valori dell'Unione, l'introduzione del principio di condizionalità sociale, nonché l'opportunità di razionalizzare il sostegno alle piccole e medie imprese e ai singoli richiedenti attraverso l'introduzione di sovvenzioni di valore molto basso;

10. ricorda alla Commissione che tutte le proposte legislative che hanno un impatto economico, sociale e ambientale significativo devono essere accompagnate da

valutazioni d'impatto solide e approfondite, compreso il loro impatto sulle questioni di genere, il che garantirà il successo dell'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione;

11. esprime preoccupazione per il fatto che l'adozione tardiva di diversi regolamenti settoriali che disciplinano diverse politiche dell'Unione, come la politica di coesione, ha comportato un ritardo significativo nell'attuazione del periodo di programmazione 2021-2027; esorta ancora una volta la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per continuare ad accelerare l'attuazione delle politiche sul campo, mantenendo alta l'attenzione sul rispetto delle norme, sul raggiungimento dei risultati e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea in tale contesto l'importanza di evitare disimpegni che a loro volta ridurrebbero l'impatto del bilancio dell'Unione;

CAPO I - Quadro finanziario pluriennale (QFP)

Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti europea e gestione finanziaria e di bilancio

Affidabilità dei conti

12. accoglie con favore il fatto che la Corte, nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022[1], ritenga che i conti consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2022 siano affidabili; osserva con soddisfazione che la Corte ha espresso un parere positivo sull'affidabilità dei conti ogni anno dal 2007;

13. osserva che al 31 dicembre 2022 le passività totali ammontavano a 577,2 miliardi di EUR, rispetto ai 445,9 miliardi di EUR di attività totali; osserva inoltre che la differenza di 131,3 miliardi di EUR rappresenta l'attivo netto (negativo), comprendente le riserve e quella parte di spese già sostenute dall'Unione fino al 31 dicembre 2022 che deve essere finanziata da future dotazioni di bilancio;

14. osserva che alla fine del 2022, il valore stimato delle spese ammissibili sostenute ma non ancora richieste ai beneficiari, registrate come ratei passivi, ammontava a 148,7 miliardi di EUR (a fronte dei 129,9 miliardi di EUR nel 2021), di cui 22,6 miliardi di EUR relativi ai ratei passivi dell'RRF;

15. osserva che dopo la fine del periodo di transizione a seguito del processo di recesso del Regno Unito, la Commissione ha stimato che, alla data di chiusura del bilancio, i conti dell'Unione presentavano un credito netto verso il Regno Unito di 23,9 miliardi di EUR (a fronte dei 41,8 miliardi nel 2021), di cui si stima che 9,1 miliardi di EUR saranno pagati nei 12 mesi successivi alla data di riferimento;

16. osserva che la Corte ha valutato l'impatto sui conti dell'Unione della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina; accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui tale impatto è stato adeguatamente contabilizzato e comunicato nei conti annuali consolidati;

17. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le attività, le passività, le entrate e le spese, comprese quelle relative allo strumento dell'Unione europea per la ripresa "NextGenerationEU" ("NGEU"), sono presentate in modo corretto nei conti annuali consolidati;

Legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione

18. accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le entrate sono prive di errori rilevanti e i sistemi di gestione delle entrate esaminati dalla Corte sono generalmente efficaci; si rammarica del parere negativo sulla legittimità e regolarità delle spese di bilancio dell'Unione espresso dalla Corte per il quarto anno consecutivo;

19. osserva che la Corte stima il livello di errore per la spesa del 2022 al 4,2 % (3 % nel

[1] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.

2021), che è superiore alla soglia di rilevanza; prende atto della fiducia della Commissione nel fatto che il rischio al pagamento, stimato all'1,9 % per il 2022 (simile a quello del 2020, 2021 e 2022), sia rappresentativo del livello di errore al pagamento; osserva che la stima della Commissione del rischio alla chiusura, dopo l'applicazione dei controlli e delle correzioni ex post, è pari allo 0,9 %; prende atto della divergenza tra il tasso di errore complessivo della Corte e il rischio al pagamento della Commissione, che si osserva per le spese di bilancio: complessive dell'Unione nel 2022, anche se non in tutti i settori di spesa;

20. sottolinea che la stima generale del livello di errore nel bilancio dell'Unione, presentata nella dichiarazione di affidabilità della Corte, è una stima del denaro che non avrebbe dovuto essere versato perché non è stato utilizzato conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili, e non una misura della frode o dell'inefficienza o dello spreco;

21. ricorda che l'approccio e la metodologia di audit della Corte si basano sulle norme internazionali di audit che richiedono la verifica di un campione casuale e rappresentativo di transazioni che dia luogo a una stima del tasso di errore; ricorda che la Corte distingue tra spese a basso rischio, ossia pagamenti basati su diritti in base a norme semplificate, e spese ad alto rischio, ossia pagamenti basati su rimborsi soggetti a norme complesse; osserva che per la spesa del 2022, la Corte ha selezionato il 66 % della popolazione di audit dalla spesa ad alto rischio (63,2 % nel 2021), pari a 110,1 miliardi di EUR, e il 34 % dalla spesa a basso rischio, pari a 56,7 miliardi di EUR; osserva che il tasso di errore stimato dalla Corte per il 2022 (4,2 %) è determinato principalmente dai settori "Coesione, resilienza e valori" (2,5 % del tasso di errore complessivo), "Risorse naturali e ambiente" (0,8 %), "Vicinato e resto del mondo" (0,4 %) e "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" (0,3 %), tutti settori di spesa considerati ad alto rischio dalla Corte; osserva che il rischio al pagamento della Commissione per il 2022 è pari all'1,9 %;

22. ricorda che gli sforzi di audit della Corte si concentrano solo sull'anno in esame e non possono tenere conto del ciclo di vita dei programmi e dei fondi dell'Unione, nonché delle correzioni e dei recuperi successivi alla fine dell'anno in esame;

23. ricorda che i programmi di spesa dell'Unione sono concepiti per essere pluriennali e che anche i relativi sistemi di controllo e cicli di gestione coprono più anni; ricorda che le stime della Commissione sul rischio alla chiusura hanno una prospettiva pluriennale che tiene conto delle correzioni e dei recuperi nell'arco di diversi anni; osserva che l'approccio della Commissione si basa su centinaia di migliaia di prove, definite nelle strategie di controllo, eseguite durante il lavoro di controllo sostanziale e di audit, che mira principalmente a verificare la conformità con le norme e i regolamenti dell'Unione, applicabili a determinati programmi, per stabilire in ultima analisi se sia necessario recuperare fondi dai beneficiari; osserva che l'intervallo del rischio al pagamento, determinato nell'ambito di tale approccio, è simile alla maggior parte del tasso di errore stimato dalla Corte e la Commissione lo ritiene la stima migliore per esprimere l'esposizione al bilancio dell'Unione;

24. ritiene che entrambi gli approcci servano a scopi diversi e abbiano i loro vantaggi, svantaggi, punti di forza e debolezze, e che dovrebbero essere utilizzati per completarsi a vicenda, pur comprendendo le differenze e le particolarità, come i diversi concetti di errore e la categorizzazione del rischio utilizzati da ciascuna istituzione; plaude

l'approccio della Commissione per le sue dimensioni e per la granularità che ne deriva nell'identificare i punti in cui ulteriori sforzi sono più utili e quelli in cui sono necessari miglioramenti; ritiene che il tasso di errore della Corte sia un importante indicatore del rispetto della legittimità e della regolarità dell'esecuzione del bilancio dell'Unione; accoglie con favore, a tale proposito, i risultati, le osservazioni e le raccomandazioni della Corte come un contributo molto utile all'ulteriore miglioramento della gestione e dell'esecuzione del bilancio nell'ambito di diverse modalità di gestione e da parte di tutti i portatori di interessi;

25. osserva che, su diverse questioni, le conclusioni della Corte e della Commissione sono allineate, in particolare per quanto riguarda le principali fonti di irregolarità nel settore "Coesione" e i rischi più elevati per le misure di mercato e lo sviluppo rurale nel settore "Risorse naturali e ambiente"; osserva che, specificamente nel settore "Coesione", alcuni casi di errori di ammissibilità individuati e quantificati dalla Corte non consentono alla Commissione di qualificare l'errore come un'irregolarità da correggere in linea con la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 36, del regolamento (UE) n. 1060/2021 ("regolamento sulle disposizioni comuni")[2] e pertanto la Commissione non può avviare procedure di rettifica finanziaria e tali errori non rientrano nella stima del rischio al pagamento;

26. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia migliorato le sue relazioni sulle misure preventive e correttive per proteggere il bilancio dell'Unione da spese illegali e irregolari; osserva che la Commissione ha chiarito che l'importo totale riportato nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio come rettifiche finanziarie e recuperi (4,95 miliardi di EUR) comprende le misure preventive e correttive adottate dalla Commissione e dagli Stati membri; osserva che la Commissione ha comunicato 734 milioni di EUR di correzioni nette e 195 milioni di EUR di pagamenti indebiti recuperati dai destinatari finali;

27. osserva che la Corte, nell'esercizio del suo mandato, non svolge indagini sulle frodi, ma tiene conto del rischio di frode; osserva che la Corte trasmette all'EPPO i sospetti di reati penali che rientrano nelle sue competenze e all'OLAF i sospetti di frode, corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione individuati durante lo svolgimento dei suoi audit; osserva che, nel 2022, la Corte ha segnalato all'OLAF 14 casi di frode sospetta e, parallelamente, ha segnalato 6 di questi casi all'EPPO, dando luogo finora a 2 indagini dell'OLAF e a 3 indagini dell'EPPO;

Gestione finanziaria e di bilancio

28. accoglie con favore il fatto che nel 2022 sia stato utilizzato il 98,5 % degli stanziamenti di impegno disponibili (179,4 miliardi di EUR su 182,2 miliardi di EUR); osserva che gli stanziamenti disponibili sono stati superiori al massimale del QFP, pari a 179,9 miliardi di EUR, grazie al ricorso a strumenti speciali, giustificati da eventi imprevisti, utilizzando tutta la flessibilità disponibile nell'ambito del QFP; osserva che è stato utilizzato il 98,1 % degli stanziamenti di pagamento (167,3 miliardi di EUR su 170,6 miliardi di EUR disponibili); elogia la Commissione e l'autorità di bilancio per la

[2] GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

sua risposta di bilancio decisa e flessibile alle sfide affrontate nel 2022;

29. osserva che il totale degli impegni ancora da liquidare ha raggiunto il massimo storico di 450 miliardi di EUR nel 2022, a causa sia dell'aumento degli impegni relativi al NGEU (con tutti i piani nazionali per la ripresa e la resilienza adottati nel 2022) che dell'inizio dell'attuazione del periodo di programmazione 2021-2027; osserva che la Commissione si attende che tale importo aumenti ulteriormente nel 2023 e prevede una diminuzione dal 2024 al 2027, quando dovrebbero essere pagati gli importi impegnati sia per il NGEU che per il periodo di programmazione 2021-2027;

30. prende atto dell'avvertimento della Corte secondo cui per i fondi a gestione concorrente 2021-2027 nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni, il rischio di disimpegno è aumentato in modo significativo a causa di una serie di fattori, in particolare l'avvio lento dovuto all'adozione tardiva di regolamenti settoriali specifici, la priorità dei restanti fondi strutturali e di investimento europei e del finanziamento del NGEU, il fatto che tali fondi hanno un calendario di pagamento più breve di un anno rispetto al precedente periodo del QFP e la sovrapposizione con i pagamenti del NGEU fino al 2026; sottolinea, pertanto, la raccomandazione della Corte del 2021 affinché la Commissione garantisca un ulteriore supporto consultivo alle autorità nazionali, in modo che tutti gli organi responsabili della gestione e del controllo di tali fondi possano garantire una sana gestione finanziaria;

31. osserva che il debito dell'Unione è aumentato da 236,7 miliardi di EUR nel 2021 a 344,3 miliardi di EUR nel 2022; osserva che, dell'intero debito, solo la quota del sostegno non rimborsabile del NGEU (185,6 miliardi di EUR, ovvero il 53,9 %) crea un rischio di tasso di interesse per il bilancio dell'Unione; osserva che, a causa dell'aumento dei tassi d'interesse di mercato, il costo dei nuovi finanziamenti del NGEU è aumentato dallo 0,14 % nella seconda metà del 2021 all'1,24 % nella prima metà del 2022, con un ulteriore aumento al 2,60 % nella seconda metà del 2022, il che corrisponde a 0,5 miliardi di EUR di pagamenti di interessi per il NGEU nel 2022, e un aumento considerevole è previsto per il 2023; ricorda che i rimborsi dei prestiti del NGEU dovrebbero iniziare nel 2028 ed essere completati entro il 2058, il che richiederà risorse finanziarie sufficienti;

32. osserva che dal dicembre 2022 la Commissione ha messo in atto una nuova strategia di gestione del debito, vale a dire una "strategia di finanziamento diversificata" che consiste nelle tecniche e negli strumenti di finanziamento utilizzati dagli emittenti sovrani; ricorda la relazione speciale 16/2023 della Corte sulla gestione del debito del NGEU, in cui si conclude che la Commissione ha istituito rapidamente il proprio sistema di gestione del debito, consentendo l'avvio tempestivo delle operazioni di prestito e soddisfacendo tutti i requisiti normativi relativi al portafoglio di debito e alla gestione del rischio;

33. osserva che l'esposizione totale del bilancio dell'Unione a causa delle garanzie e delle passività potenziali per i prestiti è aumentata a 248,3 miliardi di EUR, di cui 57,8 miliardi di EUR per un'ulteriore salvaguardia sono stati creati attraverso il Fondo comune di copertura; osserva che tassi di interesse più elevati richiedono anche un tasso di copertura più elevato in futuro;

34. osserva che l'esposizione del bilancio dell'Unione nei confronti dell'Ucraina è aumentata

nel 2022 a 15,6 miliardi di EUR, con le relative coperture; osserva che per il sostegno AMF+ all'Ucraina per un valore di 18,0 miliardi di EUR, concordato alla fine del 2022 ed erogato per tutto il 2023, non sono state necessarie coperture nel Fondo comune di copertura; richiama l'attenzione sul fatto che le eventuali perdite legate all'AMF+ dovranno essere coperte dai futuri bilanci dell'Unione o dal margine di manovra di bilancio tra il massimale del QFP e il massimale delle risorse proprie;

Raccomandazioni

35. sostiene con forza le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 ("Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2022")[3] e nelle relative relazioni speciali; invita la Commissione ad attuarle senza indugio e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

36. invita la Commissione, in particolare, a:

i) proseguire le discussioni con la Corte al fine di migliorare la comprensione e la convergenza del modo in cui entrambi gestiscono le irregolarità;
ii) continuare a semplificare le norme e le procedure senza compromettere la qualità dei controlli;
iii) intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza nell'uso dei fondi, anche per quanto riguarda le informazioni sui beneficiari finali;
iv) continuare a sostenere la capacità amministrativa delle autorità degli Stati membri;
v) riferire, nell'ambito della sua informativa, in merito alle passività potenziali e a quale sia l'esposizione annuale del bilancio dell'Unione, derivanti dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria ai paesi terzi;
vi) continuare a monitorare il possibile rischio di corruzione e frode in tutti i fondi, ricorrendo al riscontro delle indagini dell'EPPO e dell'OLAF;

Rendimento del bilancio dell'Unione

37. prende atto della reintegrazione del lavoro della Corte sul rendimento del bilancio dell'Unione nella sua relazione annuale; si rammarica di notare che il contenuto del relativo capitolo è notevolmente meno approfondito rispetto alla relazione annuale sul rendimento del bilancio dell'anno precedente; si rammarica in particolare che il nesso con gli obiettivi di sviluppo sostenibile sia diventato molto meno evidente nell'attuale assetto; osserva che il lavoro della Corte sul rendimento del bilancio, anche nella relazione annuale 2022, consiste principalmente nella sintesi dei risultati delle relazioni speciali;

38. osserva che la Corte ha dato seguito all'attuazione di 213 delle sue raccomandazioni formulate nel 2019, di cui 179 erano rivolte alla Commissione; osserva che quattro delle 179 raccomandazioni non dovevano ancora essere attuate al momento in cui è stato effettuato l'esame di seguito e che, delle restanti 175 raccomandazioni, la Commissione ne ha attuate 101 in modo completo (58 %), 26 quasi totalmente (15 %), 24 in alcuni

[3] GU C, C/2023/103, del 4.10.2023.

aspetti (13 %) e non ne ha attuate affatto 17 (10 %); la Corte non è stata in grado di concludere in 7 casi (4 %) se il soggetto controllato non abbia accettato la raccomandazione o se fosse troppo presto per valutarne l'attuazione;

39. ritiene che la panoramica delle relazioni speciali, che occupa la maggior parte del terzo capo della relazione annuale della Corte, fornisca una buona panoramica delle relazioni presentate dalla Corte in relazione ad aree strategiche per il 2022, ma sia limitata e incompleta in termini di contenuto di tali relazioni e di risposte fornite dai soggetti controllati; ritiene che un'analisi del rendimento del bilancio dell'Unione richieda più di un seguito delle raccomandazioni dei revisori, nonostante il loro innegabile valore in termini di controllo di bilancio; prende atto della questione della tempistica relativa alla pubblicazione della relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio;

40. osserva che la Commissione pubblica le "Dichiarazioni di rendimento dei programmi", che rappresentano una panoramica delle informazioni di rendimento dei programmi del bilancio dell'Unione nel periodo 2021-2027, e le "Priorità orizzontali", una sezione sul modo in cui la Commissione traccia e riferisce sulle spese per il bilancio verde, l'integrazione della parità di genere, la tracciabilità digitale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

41. prende atto dell'esame n. 06/2023 della Corte sulla relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio 2022 della Commissione per il bilancio dell'Unione e della sua conclusione secondo la quale il volume I della relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio 2022 ha seguito gli orientamenti strategici del consiglio di amministrazione della Commissione quando ha presentato i fatti e i risultati relativi alla gestione del bilancio per il 2022, e sottolinea l'esistenza di un margine di miglioramento della qualità dei dati sul rendimento; prende atto delle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte su una revisione contabile IAS sulla qualità dei dati e della rassicurazione fornita sul fatto che il problema individuato è stato affrontato;

42. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia incluso nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio informazioni sul bilancio verde, sulla tracciabilità digitale e sulla dimensione della parità di genere nel bilancio dell'Unione; osserva che il numero di programmi per i quali non è noto il contributo alla parità di genere è sceso al 72 %; sostiene la posizione della Commissione secondo cui è necessario ridurre ulteriormente tale cifra;

Entrate

43. osserva che le entrate del bilancio dell'Unione comprendono risorse proprie, entrate con destinazione specifica esterne e altre entrate; osserva che nel 2022 la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) ammontava a 103,9 miliardi di EUR (42,3 %), le entrate con destinazione specifica esterne a 62,2 miliardi di EUR (25,4 %), le risorse proprie tradizionali (RPT) a 25,9 miliardi di EUR (10,6 %), i contributi e i rimborsi connessi agli accordi e ai programmi dell'Unione a 20,9 miliardi di EUR (8,5 %), la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) a 19,7 miliardi di EUR (8,0 %), la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio in plastica non riciclati a 6,3 miliardi di EUR (2,6 %) e le altre entrate a 6,4 miliardi di EUR (2,6 %);

44. prende atto della relazione speciale 25/2022 della Corte sulla verifica del reddito nazionale lordo (RNL) per il finanziamento del bilancio dell'Unione; ricorda che i dati

relativi all'RNL comunicati dagli Stati membri costituiscono la base per il calcolo dei contributi degli Stati membri e ritiene pertanto essenziale che la Commissione migliori l'efficienza del ciclo di verifica a seguito delle raccomandazioni della Corte; accoglie con favore le conclusioni della Corte secondo cui il processo di verifica dei dati relativi all'RNL svolto dall'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat) è stato efficace; accoglie con favore il fatto che Eurostat abbia preparato un piano d'azione per rispondere alle raccomandazioni al fine di attuarle dopo il ciclo 2020-2024;

45. accoglie con favore la conclusione della Corte nella sua relazione annuale per il 2022, secondo cui il livello di errore nelle operazioni relative alle entrate non è rilevante e i sistemi di gestione delle entrate sono generalmente efficaci; esprime preoccupazione per le carenze individuate dalla Corte nella contabilità e nella gestione delle RPT da parte di alcuni Stati membri e per le azioni intraprese dall'Unione per ridurre il divario doganale e garantire la completezza delle RPT; accoglie con favore le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri a tale riguardo;

46. evince dalla relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (relazione PIF) che nel 2022 il numero di irregolarità fraudolente relative alle RPT (454) è diminuito del 6,8 % e le irregolarità non fraudolente (4 207) sono aumentate del 9,4 % rispetto alla media quinquennale per il periodo 2018-2022; osserva che la maggior parte dei casi di frode segnalati nel 2022 riguarda l'errato valore e l'errata classificazione o descrizione delle merci, mentre il contrabbando rimane uno dei principali modus operandi; osserva che la maggior parte dei casi di frode è individuata dalle ispezioni dei servizi antifrode nazionali e dai controlli di svincolo doganale; osserva che il tasso di recupero è attualmente pari al 48 %, anche se si può prevedere che aumenterà in futuro a causa della lunghezza del processo;

47. prende atto del riepilogo delle rinunce ai recuperi e dei crediti accertati nell'allegato 9 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio 2022; osserva che il valore generale totale delle rinunce ai recuperi ammonta a 40,4 milioni di EUR, con un aumento del 28 % rispetto al 2021 (31,4 milioni di EUR) e ritiene che ciò costituisca una perdita di entrate per il bilancio dell'Unione;

48. accoglie con favore gli sviluppi che hanno portato alla revoca della riserva quantificata e non quantificata nel settore dei prodotti tessili e calzaturieri importati dalla Cina; prende atto con soddisfazione che il Regno Unito ha ora pagato l'importo totale dovuto (pagamento finale di 1,57 miliardi di EUR nel gennaio 2023) compresi gli interessi (1,4 miliardi di EUR nel febbraio 2023); osserva che 26 Stati membri hanno effettuato pagamenti provvisori significativi per i loro importi previsti dovuti al bilancio dell'Unione e che, in linea con la sentenza della CGUE nella causa C-213/19, la Commissione applicherà a tali Stati membri lo stesso metodo di quantificazione del Regno Unito, il che comporterà il ricalcolo degli importi, consentendo alla Commissione di concludere completamente l'esercizio;

Raccomandazioni

49. invita la Commissione a:

i) recepire i suggerimenti del Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sulle risorse proprie, al fine di garantire le risorse per il rimborso degli investimenti effettuati nell'ambito del NGEU;

ii) utilizzare tutti i mezzi disponibili per stimolare la cooperazione tra i servizi antifrode e le agenzie doganali al fine di individuare, prevenire e correggere le frodi a danno delle entrate dell'Unione;
iii) informare l'autorità di discarico dei risultati della revisione delle risorse proprie riscosse;
iv) valutare attentamente le differenze tra i tassi di recupero degli Stati membri al fine di individuare eventuali carenze specifiche;

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

50. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 1 del QFP "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" ammontava a 25,2 miliardi di EUR (12,9 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 15,8 miliardi di EUR (62,8 %) per la ricerca, 3,5 miliardi di EUR (14,0 %) per i trasporti, l'energia e l'agenda digitale, 2,7 miliardi di EUR (10,6 %) per il programma InvestEU, 2 miliardi di EUR (8,0 %) per lo spazio e 1,2 miliardi di EUR (4,6 %) per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 21 845,08 milioni di EUR e che il 99,99 % di essi è stato eseguito (21 842,58 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 20 605,64 milioni di EUR e che il 99,35 % di essi è stato eseguito (20 4710,31 milioni di EUR);

Innovazione e ricerca

51. sottolinea l'importanza dei programmi di finanziamento della R&I dell'Unione per lo sviluppo scientifico, sociale e tecnologico/economico dell'Unione, per la riduzione delle disuguaglianze, per la ripresa, per le transizioni verde e digitale e per la necessità di ridurre la dipendenza energetica dell'Unione dalla Russia; ricorda che Orizzonte Europa è il più importante programma di ricerca e innovazione in Europa, con un bilancio totale di 95,5 miliardi di EUR, di cui 5,4 miliardi di EUR provenienti dallo strumento NGEU; osserva che il Fondo di ricerca e sviluppo ha stanziato circa 48 miliardi di EUR in investimenti per la R&I;

52. prende atto dell'adozione tardiva delle basi giuridiche di Orizzonte Europa nel 2021 e accoglie con favore il fatto che la Commissione sia riuscita a raggiungere quasi il 100 % di esecuzione del bilancio nel 2021 e nel 2022; osserva che il numero di convenzioni di sovvenzione firmate alla fine del 2022 era pari a 5 509; osserva che, nonostante il tasso medio di successo delle proposte sia aumentato dall'11,9 % di Orizzonte 2020 al 15,9 % di Orizzonte Europa, 7 proposte di alta qualità su 10 non possono ancora essere finanziate e che per finanziarle sarebbero stati necessari altri 34,3 miliardi di EUR;

53. osserva che la Corte ha esaminato 127 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP, in particolare il programma Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), gli strumenti finanziari e il programma spaziale, comprese le informazioni sulla regolarità contenute nelle relazioni annuali di attività della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione (DG RTD) e della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS);

54. osserva che, secondo le stime della Corte, il livello di errore nella spesa per il settore "Mercato unico, innovazione e agenda digitale" nel 2022 era pari al 2,7 %; osserva con soddisfazione che si tratta di una notevole diminuzione rispetto al 4,4 % del 2021;

prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui le spese per la ricerca e l'innovazione sono le più colpite da errori, in particolare nel settore dei costi per il personale; osserva che la Commissione ha calcolato un tasso di errore dell'1,5 % per la suddetta rubrica;

55. osserva che gli errori quantificabili relativi ai costi non ammissibili rappresentano il 98 % del livello di errore stimato dalla Corte per il 2022; osserva con preoccupazione, in particolare, che le norme per la dichiarazione dei costi del personale nell'ambito di Orizzonte 2020 restano complesse e che il loro calcolo rimane una fonte significativa di errore (67 % del livello di errore stimato nel 2022); osserva che la Commissione ha sviluppato e promuove l'uso della procedura guidata per i costi per il personale per aiutare i beneficiari a dichiarare correttamente i propri costi per il personale;

56. osserva che Orizzonte 2020 continua a rappresentare la grande maggioranza dei progetti nel campione della Corte, con un solo progetto di Orizzonte Europa nel campione 2022; sottolinea che, secondo la Corte, alcune semplificazioni in Orizzonte 2020, in particolare l'introduzione di un tasso forfettario per i costi indiretti, hanno ridotto l'onere amministrativo per i beneficiari e hanno il potenziale per ridurre il rischio di errore;

57. prende atto delle osservazioni fatte dal direttore generale per la Ricerca e l'innovazione nella sua audizione per il discarico, secondo cui la Commissione intende aumentare l'erogazione dei fondi di Orizzonte Europa attraverso somme forfettarie dal 2 % nel 2022 al 50 % nel 2027; prende atto, in tale contesto, dell'esame specifico della Corte sulle procedure e sugli orientamenti della Commissione in materia di sovvenzioni forfettarie per la ricerca; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui il livello di controllo in termini di economia, efficienza ed efficacia è più elevato nella valutazione delle proposte forfettarie;

58. sottolinea il ruolo cruciale del settore privato nell'affrontare il divario di innovazione nell'Unione e nel migliorare la competitività e la crescita dell'Unione; ritiene, in particolare, che sia imperativo continuare a promuovere e facilitare il più possibile la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) ai programmi di finanziamento dell'Unione per la R&I; prende atto della conclusione della Corte secondo cui le PMI e i nuovi arrivati sono più soggetti a errori rispetto agli altri beneficiari e accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per sostenerli in modo specifico, ad esempio attraverso campagne informative, contatti con il sistema dei punti di contatto nazionali e l'helpdesk dedicato del servizio di richiesta per la ricerca;

59. prende atto del fatto che la valutazione del rischio di frode della famiglia di R&I è stata aggiornata nel 2022 come lavoro precedente all'aggiornamento della strategia comune antifrode del 2023; prende atto della redazione e dell'adozione nel 2022 della "Guidance on Horizon Europe ex-ante anti-fraud checks" (Orientamenti sui controlli antifrode ex ante di Orizzonte Europa), che fa parte della strategia di controllo ex ante di Orizzonte Europa; osserva che il principale forum della famiglia di R&I sulle questioni antifrode è il comitato per le frodi e le irregolarità nella ricerca (comitato FAIR), che si è riunito due volte nel 2022; osserva che anche la DG RTD ha aggiornato la sua strategia antifrode nel 2022;

60. ricorda che promuovere, attrarre e trattenere i talenti è una delle cinque iniziative faro che compongono la Nuova agenda europea per l'innovazione, adottata il 5 luglio 2022;

prende atto delle dichiarazioni del commissario Ivanova nell'audizione per il discarico sugli sforzi compiuti dalla Commissione per aumentare l'inclusività in Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa; prende atto del riconoscimento da parte del commissario della necessità di ulteriori sforzi per aumentare la partecipazione delle donne e dei giovani ai programmi di R&I dell'Unione; prende atto, a tale proposito, degli sforzi compiuti dalla Commissione per attuare le disposizioni relative ai piani per la parità di genere in Orizzonte Europa e dell'impegno congiunto delle DG RTD e DG EAC per attrarre talenti femminili nelle discipline STEM; accoglie con favore il fatto che, oltre ad altre iniziative dell'Unione volte a sostenere e potenziare le donne nel campo della tecnologia e dell'innovazione, nel 2022 la Commissione ha lanciato la seconda edizione del bando Women TechEU con un aumento del bilancio di 10 milioni di EUR, che ha suscitato un numero record di interesse con 467 domande provenienti da 35 Stati membri e dai paesi associati a Orizzonte Europa;

61. accoglie con favore il ruolo del CER nel sostenere i migliori ricercatori in Europa, sottolineato da numerosi riconoscimenti, tra cui 14 premi Nobel, 6 medaglie Fields e 11 premi Wolf; accoglie con favore le 2 300 domande di brevetto e le 400 imprese spin-off istituite grazie ai progetti del CER;

62. prende atto delle disparità nello sviluppo della R&I all'interno dell'Unione e accoglie con favore le diverse misure adottate dalla Commissione per incrementare gli investimenti nella R&I degli Stati membri, in particolare dei paesi con minori risultati nel campo della R&I, tra cui circa 48 miliardi di EUR provenienti dall'RRF, cui si aggiungono 43 miliardi di EUR provenienti dalla politica di coesione e 3 miliardi di EUR provenienti dalla componente "Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza" di Orizzonte Europa; osserva che, nonostante gli sforzi della Commissione per aumentare i finanziamenti destinati ai ricercatori nei paesi in fase di allargamento, diversi paesi in fase di recupero non mostrano ancora progressi;

63. osserva che, a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la Commissione ha interrotto la partecipazione di enti pubblici russi ai progetti Orizzonte 2020 in corso e a quelli futuri di Orizzonte Europa; osserva che l'ultima modifica del programma di lavoro principale di Orizzonte Europa 2021-2022, adottata il 10 maggio 2022, comprendeva azioni a sostegno dei ricercatori precedentemente attivi in Ucraina; osserva che la Commissione ha fornito un sostegno finanziario sotto forma di una sovvenzione di 1,5 milioni di EUR alla Fondazione nazionale per la ricerca dell'Ucraina per l'istituzione di un ufficio Orizzonte Europa in Ucraina (Kiev), che promuoverà le opportunità di finanziamento e offrirà assistenza nella redazione di proposte e nella ricerca di partner in Europa;

Energia

64. prende atto della complessità del quadro per le politiche dell'energia dell'Unione e sottolinea che garantire una migliore interconnettività è al centro del mercato dell'energia dell'Unione; accoglie con favore l'adozione del nuovo regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee (UE) 2022/869 ("regolamento TEN-E")[4]; ritiene che l'Unione, attraverso le TEN-E, l'MCE e il piano RRF/RepowerEU, abbia reso

[4] GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45.

disponibile un solido quadro giuridico per gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, affrontando le sfide della decarbonizzazione e della riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili; prende atto degli sforzi compiuti per coordinare la costruzione di infrastrutture elettriche ad alta priorità in tutti gli Stati membri, digitalizzare il sistema energetico dell'Unione e stimolare gli investimenti nella rete con la giusta regolarità, in particolare attraverso l'MCE per la componente energia;

65. osserva che, in totale, l'MCE – Energia 1 e 2 (2014-2023) ha fornito 6,3 miliardi di EUR di sostegno a progetti in materia di energia (5,8 miliardi di EUR di lavori, 0,5 miliardi di EUR di studi) a più di 117 progetti di interesse comune e che, entro la fine del 2022, sono state completate 107 azioni che hanno ricevuto il sostegno dell'MCE – Energia 1;

Raccomandazioni

66. invita la Commissione a:

i) continuare ad applicare norme e procedure semplificate, misure di digitalizzazione e opzioni di costo semplificate, affrontando in particolare il rischio di irregolarità e frode e i costi dei controlli;
ii) continuare a promuovere l'uso della procedura guidata per i costi per il personale presso i beneficiari, in particolare i nuovi arrivati e le PMI, per ridurre il livello di errore relativo ai costi per il personale;
iii) proseguire gli sforzi per realizzare un programma di ricerca dell'Unione più inclusivo, fornendo sostegno, stabilendo obiettivi chiari e organizzando programmi di ricerca speciali per i gruppi obiettivo sottorappresentati, come le donne e i giovani, aspirando anche a una distribuzione geografica equilibrata in tutta l'Unione;
iv) incoraggiare e sostenere gli Stati membri, in particolare i paesi in via di sviluppo, a sfruttare appieno le sinergie tra i fondi dell'Unione disponibili, tra cui l'RRF e il Fondo di coesione, per aumentare il numero di attività di ricerca e innovazione in tali paesi; e
v) continuare a finanziare la creazione di un'Unione dell'energia integrata, innovativa e resiliente che promuova un'energia sicura, sostenibile, competitiva e accessibile per tutti, in particolare per le PMI e per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, accelerando nel contempo la transizione energetica pulita e giusta dell'Europa affinché diventi il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050;

Coesione, resilienza e valori

67. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 2 del QFP "Coesione, resilienza e valori" ammontava a 79,1 miliardi di EUR (40,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 53,6 % per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e altre operazioni regionali, 23,6 % per il Fondo sociale europeo (FSE), 12,6 % per il Fondo di coesione, 4,4 % per Erasmus+, 2,3 % per l'MCE – Trasporti, 0,6 % per i fondi strutturali e di investimento europei e 2,9 % per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 67 805,19 milioni di EUR e che il 98,29 % di essi è stato eseguito (66 644,24 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 63 104,31 milioni di EUR e che il 99,86 % di essi è stato eseguito

(63 054,76 milioni di EUR);

68. osserva che nel 2022 è proseguita l'attuazione della politica di coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e che per il periodo 2021-2027 la Commissione ha concluso i negoziati di tutti i programmi e ha eseguito solo pagamenti anticipati, che ammontano a 6,5 miliardi di EUR;

69. prende atto del fatto che il tasso di assorbimento dei fondi della politica di coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 ha raggiunto il 79,2 % alla fine del 2022 (86 % alla fine del 2023, includendo la nuova aggiunta nell'ambito del programma di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) nel 2021-2022), avendo un livello analogo allo stesso momento del periodo 2007-2013; osserva che i programmi 2014-2020 rappresentano oltre 1 milione di progetti e che finora hanno sostenuto 2,4 milioni di imprese, creato 370 000 nuovi posti di lavoro, aumentato il rendimento energetico di oltre 540 000 famiglie, creato 6 000 megawatt di nuove fonti di energia rinnovabile e che 6,3 milioni di famiglie hanno beneficiato della banda larga;

70. osserva inoltre che, nel 2022, l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e l'assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) hanno mobilitato oltre 1,3 miliardi di EUR per aiutare gli Stati membri e le regioni a sostenere milioni di rifugiati ucraini che cercano rifugio nel territorio dell'Unione, compresi i programmi generali di integrazione sociale, l'assistenza sanitaria, alimentare o di base e l'orientamento al mercato del lavoro; accoglie con favore il fatto che le misure proposte siano soggette agli stessi obblighi in materia di sistemi di gestione e controllo adeguati e di sana gestione finanziaria che si applicano ai fondi della politica di coesione;

71. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 260 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della rubrica 2 del QFP; osserva con preoccupazione che il livello complessivo di errore stimato dalla Corte per la rubrica "Coesione, resilienza e valori" nel 2022 è pari al 6,4 %, ossia superiore alla soglia di rilevanza; richiama l'attenzione sull'aumento significativo del livello complessivo di errore stimato dalla Corte per il 2022 rispetto agli anni precedenti (3,6 % nel 2021, 3,5 % nel 2020), mentre la Commissione stima che il rischio al pagamento per il 2022 sia compreso tra l'1,9 % e il 2,7 %, rimanendo stabile rispetto agli anni precedenti (1,9 %-2,5 % nel 2021, 2,1 %-2,6 % nel 2020);

72. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui l'avvicinarsi del termine del periodo di ammissibilità per i programmi 2014-2020 (31 dicembre 2023) ha aggiunto una pressione di assorbimento e che, durante il periodo della pandemia di COVID-19, l'efficacia dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di gestione e di audit potrebbe essere stata ridotta, aumentando potenzialmente il rischio di errori e irregolarità non rilevati; prende atto che la Commissione riconosce che la situazione specifica e le flessibilità concesse durante il periodo della pandemia di COVID-19 possono aver svolto un ruolo nel rischio di irregolarità a causa della necessità di trovare modi alternativi (a distanza) per controllare le spese; sottolinea, tuttavia, che secondo la Commissione i rischi e le irregolarità individuati sono piuttosto legati al tipo di azioni attuate durante il periodo della pandemia di COVID-19 o all'attuazione o alla comprensione della flessibilità introdotta nelle norme sugli appalti pubblici;

73. prende atto delle spiegazioni della Corte secondo cui il suo tasso di errore si riferisce alla quota di spesa dichiarata, per la quale ritiene che le condizioni di pagamento stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario")[5], dal regolamento sulle disposizioni comuni e dalla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione ("direttiva PIF")[6] non siano state pienamente soddisfatte, il che ha comportato un'incidenza finanziaria diretta e misurabile sull'importo del pagamento autorizzato in quel momento dal bilancio dell'Unione; prende atto del chiarimento della Corte secondo cui il tasso di errore non dovrebbe essere interpretato come equivalente all'importo potenziale delle rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre ai sensi delle norme applicabili;

74. osserva che nelle relazioni annuali di attività la Commissione riporta tassi di errore, per ciascun programma e cumulativamente per i fondi, che si riferiscono rigorosamente a irregolarità che comportano rettifiche finanziarie; osserva che per imporre rettifiche finanziarie, la Commissione deve concludere il verificarsi di un'irregolarità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 36, del regolamento sulle disposizioni comuni, mentre non tutte le violazioni formali e gli errori inclusi dalla Corte come errori quantificabili nel suo tasso di errore stimato comportano spese non ammissibili, in quanto non si qualificano come irregolarità ai sensi del suddetto articolo;

75. accoglie con favore il fatto che la Commissione accetti tutte le raccomandazioni della Corte e il suo impegno a chiarire le norme applicabili e il lavoro di audit richiesto con tutti i portatori di interessi, anche in stretta collaborazione con la Corte, per limitare tali divergenze nelle future valutazioni e quantificazioni degli errori; incoraggia le due istituzioni, insieme a tutti i portatori di interessi pertinenti, ad adoperarsi ulteriormente per ridurre le divergenze al fine di garantire la chiarezza giuridica e assicurare che gli audit non comportino un onere amministrativo eccessivo per i beneficiari e che, in tal modo, gli obiettivi politici siano raggiunti sul campo;

76. osserva che la Corte ha individuato un aumento dei tipi specifici di errori, come i costi e i progetti non ammissibili e le violazioni delle norme del mercato interno, comprese quelle sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato, che sono le stesse categorie di irregolarità individuate dalla Commissione e dalle autorità di audit sulla base della loro tipologia comune; osserva che il 3 % del tasso di errore stimato dalla Corte per la rubrica 2, pari al 6,4 %, è legato alle priorità totalmente cofinanziate nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), che ha consentito una spesa più flessibile; osserva che la Commissione non ha riscontrato prove di audit di un impatto significativo complessivo dei nuovi tipi di misure e flessibilità introdotte sui tassi di errore dei programmi e prende atto del fatto che la Commissione ha adottato misure per prevenire tale rischio;

77. prende atto del fatto che, per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione, la Commissione ha attuato rettifiche finanziarie e revoche per un importo di 11 miliardi di EUR nel corso del periodo di programmazione, compresi 2,4 miliardi di EUR per l'esercizio contabile 2021-2022; osserva inoltre che la Commissione continua ad attuare

[5] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
[6] GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

il suo piano d'azione sugli appalti pubblici in collaborazione con gli Stati membri;

78. prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui la sovrapposizione dei periodi di programmazione, unita alla disponibilità di ulteriori strumenti di finanziamento nell'ambito del NGEU (REACT-UE e RRF), con una durata più limitata, può aver messo a dura prova la capacità amministrativa degli Stati membri nel periodo di programmazione e all'inizio dell'attuazione dei programmi di coesione 2021-2027; osserva che nel 2022 le autorità nazionali e regionali hanno dovuto spostare l'attenzione sulla riprogrammazione dei programmi della politica di coesione 2014-2020, compresa l'introduzione di misure finanziate nell'ambito di CRII+, REACT-EU, l'assistenza flessibile ai territori (FAST-CARE) e l'iniziativa Supporting Affordable Energy (SAFE), nonché sull'attuazione dei piani nazionali nell'ambito dell'RRF, al fine di affrontare diverse misure di crisi, ripresa e salvataggio; osserva che la direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) fornisce sostegno alle autorità nazionali e regionali per garantire la piena attuazione dei programmi 2014-2020;

79. osserva che la complementarità caratterizza la relazione tra i fondi della politica di coesione e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione; ricorda che i fondi della politica di coesione e l'RRF sono diversi in termini di obiettivi generali, calendario, modalità di gestione e finanziamento, ma sottolinea che la complementarità tra loro è possibile e attesa, a condizione che gli stessi costi non siano contemplati due volte;

80. osserva che la Commissione sta monitorando attentamente la situazione, in particolare i casi in cui le autorità nazionali di coordinamento dell'RRF sono le stesse dei fondi della politica di coesione, e ha insistito sulla necessità di disporre di una sufficiente capacità amministrativa supplementare e di risorse umane assegnate ai diversi ambiti di finanziamento dell'Unione;

81. accoglie con favore il fatto che né la Corte né la Commissione abbiano individuato casi in cui il cofinanziamento nazionale obbligatorio di un progetto di coesione sia stato pagato dai fondi dell'RRF negli esborsi del 2022;

82. osserva che la Corte ritiene che gli esami documentali e gli audit di conformità della Commissione presentino limiti intrinseci nel confermare la validità dei tassi di errore totali residui segnalati dalle autorità di audit; prende atto della risposta della Commissione secondo cui la sua valutazione, basata su una combinazione di lavoro di audit documentale e in loco che copre i diversi singoli programmi e pacchetti di garanzia, le consente di stabilire una stima ragionevole ed equa dei tassi di errore per ciascun programma, ogni anno, e cumulativamente per i fondi della politica di coesione;

83. prende atto della constatazione della Corte secondo cui la percentuale di pacchetti di garanzia con tassi di errore residui superiori al 2 % ha raggiunto un picco del 61 % delle spese nel campione della Corte nel 2022, rispetto al 39 % dell'anno precedente, il che riflette le persistenti carenze nel lavoro delle autorità di audit; sottolinea con preoccupazione che i risultati dell'audit della Corte negli ultimi sei anni dimostrano che i controlli attualmente in vigore non compensano ancora sufficientemente l'elevato rischio intrinseco di errore nella coesione e che le autorità di gestione non sempre prevengono o individuano efficacemente le irregolarità nelle spese dichiarate dai beneficiari; osserva con preoccupazione che gli errori riscontrati dalla Corte rappresentano carenze significative nel lavoro delle autorità di audit sulla verifica

dell'ammissibilità delle spese e dei progetti e sul rispetto delle norme del mercato interno; osserva che una parte dei tassi di errore residui ricalcolati dalla Corte, superiori al 2 % nei pacchetti di garanzia controllati, sono attribuibili alle suddette divergenze;

84. esprime preoccupazione per le persistenti carenze osservate dalla Corte negli audit nazionali, che possono essere dovute a una portata inadeguata, a una documentazione poco chiara degli audit e al filtraggio dei campioni effettuato dalle autorità di audit nazionali, nonché a problemi di risorse, tra cui l'inadeguatezza dei finanziamenti e la mancanza di una forza lavoro qualificata all'interno delle autorità di audit nazionali; osserva che la Commissione ritiene affidabile il lavoro della maggior parte delle autorità di audit e che solo 7 autorità di audit su 81 necessitano di miglioramenti significativi;

85. prende atto della constatazione della Corte secondo cui, per semplificare la spesa, i beneficiari dei finanziamenti della politica di coesione hanno utilizzato le opzioni di costo semplificate per 77 operazioni, pari al 30 % del campione, applicando tassi forfettari, vendite standard di costi unitari o una combinazione di entrambi; sottolinea che le opzioni di costo semplificate sono una delle misure più importanti per ridurre i costi e gli oneri amministrativi per i beneficiari e, quindi, per facilitare l'accesso dei piccoli beneficiari ai finanziamenti e concentrarsi maggiormente sul conseguimento degli obiettivi, riducendo nel contempo il tasso di errore;

86. osserva che, per i programmi 2021-2027, la Commissione ha incoraggiato l'uso da parte delle autorità di programma delle misure di semplificazione previste nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni, in particolare il ricorso a regimi di opzioni di costo semplificate e di finanziamenti non collegati ai costi per affrontare le questioni di ammissibilità, alleggerire le verifiche di gestione e controllare l'onere sui beneficiari; osserva che, come risultato di tale sforzo, per il FESR e il Fondo di coesione, ad esempio, sono stati adottati finora 120 regimi di opzioni di costo semplificate a livello di programma in 11 Stati membri e per i programmi Interreg (5,7 miliardi di EUR di contributo totale) e 4 regimi di finanziamenti non collegati ai costi in 4 Stati membri (1,2 miliardi di EUR di contributo totale);

87. ricorda che per il periodo 2021-2027 gli Stati membri devono rispettare determinate condizioni di abilitazione orizzontali o tematiche del regolamento sulle disposizioni comuni, che sono condizioni preliminari per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici dei fondi; ricorda che quando le condizioni di abilitazione non sono soddisfatte al momento della presentazione di una domanda di pagamento alla Commissione per l'obiettivo specifico in questione, le relative spese non saranno rimborsate dal bilancio dell'Unione finché la Commissione non avrà accertato che la condizione di abilitazione è stata soddisfatta;

88. evince dalla relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE per l'anno 2022 (relazione PIF)[7] che dal 2021 al 2022 il numero di irregolarità fraudolente relative alla politica di coesione è aumentato del 4,2 %, mentre le irregolarità non fraudolente sono aumentate del 10,2 %; osserva che la Commissione ha chiesto alle autorità di audit di prestare particolare attenzione ai nuovi rischi connessi alla moltiplicazione dei Fondi e ai finanziamenti supplementari nell'ambito del NGUE, in particolare il doppio

[7] COM(2023) 464 final.

finanziamento, i conflitti di interesse, le frodi o la corruzione; prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere l'uso dello strumento di valutazione del rischio ARACHNE presso gli Stati membri riluttanti e per introdurre miglioramenti nello strumento; osserva che le autorità di audit hanno affrontato esplicitamente il rischio di frode per il 65 % delle operazioni controllate nel periodo 2014-2020, il che rappresenta un miglioramento rispetto al 38 % riscontrato nel 2021 dalla Corte;

Raccomandazioni

89. invita la Commissione a:

i) continuare a collaborare con la Corte per cercare una possibile comparabilità dei risultati dei loro tassi di errore stimati, nonché per allineare l'interpretazione dei testi giuridici;
ii) prestare particolare attenzione, nei suoi audit, ai rischi legati alle flessibilità introdotte con gli emendamenti CRII/CRII+;
iii) continuare a sostenere gli Stati membri in vista del completamento del periodo di programmazione 2014-2020 e dell'attuazione di quello in corso, in particolare sostenendo lo sviluppo della capacità amministrativa;
iv) continuare l'attuazione del suo piano d'azione sugli appalti pubblici mirato, in collaborazione con gli Stati membri, per aiutare le autorità di programma e le amministrazioni aggiudicatrici a migliorare le loro pratiche nel settore degli appalti pubblici, compreso il modo per evitare gli errori più comuni negli appalti pubblici legati alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché sessioni di formazione mirate per i funzionari degli Stati membri;
v) migliorare ulteriormente la semplificazione nell'attuazione dei programmi di coesione e lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per individuare le migliori prassi in materia di digitalizzazione delle pratiche e delle procedure;
vi) adoperarsi, al fine di ottenere una positiva adozione delle opzioni di costo semplificate, in parallelo con tutte le parti interessate, sull'armonizzazione metodologica e di garanzia, in modo che vi sia una sufficiente prevedibilità per i beneficiari sulle modalità di attuazione di tali opzioni; e garantire che gli audit non portino a un'ulteriore burocratizzazione dell'attuazione e a inutili oneri di audit per i beneficiari;
vii) collaborare con le autorità di audit degli Stati membri per garantire che il rischio specifico di doppio finanziamento, in particolare riguardo al finanziamento dell'RRF, sia correttamente preso in considerazione dai controlli e dagli audit nazionali; insistere affinché la Commissione svolga audit tematici o di conformità, mirati alle zone e agli Stati membri ad alto rischio; e
viii) istituire un meccanismo completo per l'utilizzo dei fondi di coesione in caso di circostanze eccezionali o impreviste, utilizzando disposizioni guida sulla portata, la disponibilità di fondi, la governance, l'audit e il controllo e l'applicazione;

Risorse naturali

90. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 3 del QFP "Risorse naturali" ammontava a 58,1 miliardi di EUR (29,7 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 65,9 % per i pagamenti diretti nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 26,2 % per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 4,7 %

per le spese legate al mercato nell'ambito del FEAGA, 1,8 % per il settore marittimo e della pesca, 0,9 % per l'ambiente e il clima (LIFE) e 0,5 % per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022, nell'ambito della rubrica 3 del QFP "Risorse naturali", gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 56 681,11 milioni di EUR e che il 98,92 % di essi è stato eseguito (56 069,86 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 55 781,71 milioni di EUR e che il 98,95 % di essi è stato eseguito (55 197,56 milioni di EUR);

91. osserva che il 2022 è stato il secondo e ultimo anno del periodo di transizione durante il quale i fondi della dotazione di bilancio della Politica agricola comune (PAC) 2021-2027 e ulteriori 8 miliardi di EUR di entrate con destinazione esterna provenienti dai fondi del NextGenerationEU per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) potevano essere utilizzati dagli Stati membri per continuare a pagare gli agricoltori e altri beneficiari della PAC in previsione dell'entrata in vigore della nuova PAC il 1° gennaio 2023;

92. osserva che, nell'esercizio finanziario 2022, i beneficiari dei regimi di sostegno diretto sono stati più di 5,9 milioni, circa 3,5 milioni i beneficiari delle misure di sviluppo rurale e circa 0,11 milioni quelli delle misure di mercato; sottolinea che la resilienza degli agricoltori e del sistema alimentare dell'Unione ha continuato a garantire la sicurezza alimentare nell'Unione e oltre, nonostante le sfide affrontate nel 2022;

93. osserva che la guerra di aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina ha innescato, tra le altre azioni, l'attivazione della riserva di crisi sotto forma di un pacchetto di sostegno pari a 500 milioni di EUR, di cui 350 milioni di EUR sono stati messi a disposizione dei produttori colpiti dalla riserva e altri 150 milioni di EUR dal FEAGA; accoglie con favore l'elevato tasso di esecuzione (superiore a 492 milioni di EUR) e della rapida attuazione; osserva che agli Stati membri è stata concessa flessibilità nel decidere i settori che ritenevano più colpiti dalle perturbazioni del mercato e anche i tipi di regimi di aiuto, il che ha determinato il sistema di controllo applicato;

94. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 218 operazioni che coprono l'intera gamma di spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP; osserva che la Corte ha esaminato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività della direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI) e della direzione generale per l'Azione per il clima (DG CLIMA), nonché sistemi selezionati in 17 Stati membri e nel Regno Unito; osserva che la Corte stima il livello di errore per il settore "Risorse naturali" al 2,2 % (1,8 % nel 2022) e che la maggior parte degli errori riscontrati riguardava operazioni di sviluppo rurale; osserva che la DG AGRI stima un rischio al pagamento pari all'1,76 %;

95. osserva che la Corte ha riscontrato 21 errori quantificabili nello sviluppo rurale, di cui sette nei pagamenti diretti, due nelle spese relative alle misure di mercato e due nelle spese diverse dalla PAC; è rassicurata dal fatto che la Commissione ha dichiarato che otto degli errori quantificabili hanno un impatto finanziario inferiore a 100 EUR (sovradichiarazione di superfici) e che per la maggior parte di essi l'importo speso erroneamente è inferiore a 1 000 EUR;

96. osserva che la maggior parte degli errori riscontrati dalla Corte riguardava la fornitura di informazioni inesatte su superfici o animali (42 %) e spese non ammissibili per beneficiari, attività e progetti; osserva con preoccupazione, come nel 2022, che la Corte ha riscontrato in diversi casi che le autorità degli Stati membri e la Commissione disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e correggere l'errore prima di accettare la spesa e che ciò avrebbe comportato un tasso di errore inferiore, stimato all'1,3 %;

97. accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui il modello di erogazione della PAC 2023-2027 mira a semplificare le norme e a porre l'accento sull'uso di nuove tecnologie, come il sistema di monitoraggio delle superfici, che contribuiranno a ridurre gli errori; osserva che, insieme agli errori commessi dagli agricoltori, il Sistema di identificazione delle parcelle agricole costituisca la base per la domanda di aiuto geospaziale e ricorda i significativi benefici potenziali delle tecnologie per il monitoraggio degli aiuti alle superfici per gli agricoltori, le amministrazioni e l'ambiente;

98. prende atto dell'esempio di un'errata dichiarazione di attività agricola presentato dalla Corte nella sua relazione annuale, citato da diversi media come il "caso degli alberi di limone", in cui un agricoltore ha dichiarato di coltivare una coltura permanente, mentre in realtà l'appezzamento non era stato coltivato per diversi anni; prende atto dell'impatto finanziario di tale errore, pari a 8 349,06 EUR, come riferito dalla Commissione, e delle azioni correttive intraprese dalle autorità nazionali responsabili, compreso il recupero dell'importo richiesto; elogia l'accurato lavoro di audit della Corte e della Commissione e il rapido seguito dato dall'organismo pagatore interessato;

99. osserva che le opzioni di costo semplificate sono applicate in tutta la PAC, anche nello sviluppo rurale, in cui le condizioni di ammissibilità sono più complesse e il rischio di errore è più elevato, e che esiste ancora un potenziale di semplificazione delle misure che non si basano su dichiarazioni di superficie o di animali, in cui gli Stati membri possono decidere se rimborsare i costi effettivi o pagare in base a risultati predefiniti; osserva che la Commissione riferisce che quasi il 92 % dei programmi di sviluppo rurale ricorre a opzioni di costo semplificate;

100. ricorda che il modello di garanzia della PAC comprende i controlli di primo livello effettuati dagli organismi pagatori, il lavoro di audit svolto dagli organismi di certificazione indipendenti che forniscono pareri annuali sulla legittimità e regolarità delle spese degli organismi pagatori e il lavoro della Commissione attraverso la liquidazione dei conti; accoglie con favore il fatto che, nonostante alcune incongruenze dovute ai calendari di aggiornamento diversi degli insiemi di dati relativi ai controlli e ai pagamenti, la Corte ha riscontrato che i sistemi degli organismi pagatori selezionati calcolavano in modo affidabile i pagamenti degli aiuti, a riprova della qualità e della coerenza generale delle statistiche di controllo degli Stati membri e dei dati sui pagamenti comunicati alla Commissione;

101. accoglie con favore l'aumento dell'interesse e dell'uso dello strumento informatico integrato per l'estrazione dei dati ARACHNE da parte degli Stati membri, con 13 Stati membri che utilizzano lo strumento per almeno alcune misure e cinque Stati membri che hanno partecipato a un seminario di introduzione generale sullo strumento ARACHNE; prende atto degli ostacoli segnalati dagli Stati membri e dei continui sforzi

della Commissione per migliorare lo strumento ARACHNE;

102. osserva che, nel 2022, la Commissione ha riferito un tasso di esecuzione del 99,69 % per gli impegni a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), con un netto miglioramento rispetto al tasso di esecuzione del 15,98 % del suo predecessore, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), registrato nel 2021; osserva tuttavia che il 94,76 % degli stanziamenti di impegno nel 2022, pari a 1135,74 milioni di EUR, e il 97,06 % degli stanziamenti di impegno nel 2021, pari a 148,12 milioni di euro, non sono stati pagati alla fine dell'anno corrispondente; osserva inoltre che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento autorizzati per il FEAMPA nel 2022 è stato pari al 99,99 % e per il FEAMP nel 2021 all'86,55 %;

103. prende atto della relazione speciale della Corte 9/2023 sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento dei prodotti agricoli durante la COVID-19 e della sua conclusione che la risposta della Commissione alla minaccia posta alle catene di approvvigionamento dei prodotti agricoli dalla pandemia di COVID-19 è stata adeguata sotto molti aspetti, ma non sufficientemente mirata; ricorda che il sostegno diretto, con una dotazione di 712 milioni di EUR, è stato attuato rapidamente attraverso la riassegnazione di fondi inutilizzati dal FEASR, il che ha fatto sì che questa misura sia stata per lo più adottata dagli Stati membri con una parte significativa del bilancio FEASR inutilizzata alla fine del 2019; ricorda inoltre che cinque dei 14 Stati membri che hanno attuato tali misure hanno erogato finanziamenti dell'Unione a tutti gli agricoltori che avevano subito perdite, mentre gli altri nove hanno selezionato settori specifici e offerto sostegno ai beneficiari indipendentemente dalle eventuali perdite subite;

Raccomandazioni

104. invita la Commissione a:

i) dedicare un'attenzione esplicita, nella valutazione ex post della PAC 2014-2020, al periodo di transizione 2021-2022 e ai requisiti supplementari inclusi nelle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2020/2220[8];
ii) spiegare all'autorità di discarico perché il tasso di attuazione degli impegni nell'ambito dell'FEAMPA è molto più elevato rispetto al tasso di attuazione del suo predecessore;
iii) tenere informata l'autorità di discarico sull'uso delle opzioni di costo semplificate nella PAC attuale e nuova e valutarne l'uso con le autorità degli Stati membri e i (potenziali) beneficiari per capire la relativa lentezza nell'adozione di tali opzioni;
iv) considerare attentamente gli indicatori di rischio in ARACHNE con l'obiettivo di ridurre il numero di falsi indicatori e rendere i rimanenti più efficienti nell'individuare situazioni ad alto rischio per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; e
v) promuovere, incentivare e sostenere gli organismi pagatori degli Stati membri nell'utilizzo di strumenti informatici quali i controlli tramite monitoraggio e altre

[8] GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1.

tecnologie di trattamento delle immagini nel campo dell'agromonitoraggio;

Migrazione e gestione delle frontiere, sicurezza e difesa

105. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 4 del QFP "Migrazione e gestione delle frontiere" ammontava a 3,4 miliardi di EUR (1,7 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 43,9 % per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), 23,1 % per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere e 33 % per tre agenzie decentrate, ovvero l'Agenzia europea per le frontiere (FRONTEX), l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU-LISA); osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati erano pari a 3 410,39 milioni di EUR e che il 99,54 % di essi è stato eseguito (3 394,69 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 3 372,54 milioni di EUR e che il 9761 % di essi è stato eseguito (3 292,03 milioni di EUR);

106. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 5 del QFP "Sicurezza e difesa" ammontava a 1,2 miliardi di EUR, ripartiti come segue: 45,6 % per il Fondo europeo per la difesa (FED), 17 % per il Fondo sicurezza interna, il 19,2 % per le agenzie decentrate Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), Europol e Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), 6,8 % per la sicurezza nucleare e la disattivazione e 11,4 % per altri settori; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 1 813,03 milioni di EUR e che il 99,8 % di essi è stato eseguito (1 809,43 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 1 158,67 milioni di EUR e che il 97,54 % di essi è stato eseguito (1 130,20 milioni di EUR);

107. osserva che una parte significativa della spesa nell'ambito delle rubriche 4 e 5 del QFP nel 2022 riguardava il completamento di progetti rimanenti dal QFP 2014-2020; osserva che importi significativi dei programmi nazionali dell'AMIF e del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 rimangono non erogati (rispettivamente il 26 % e il 33 % alla fine del 2022), mentre i finanziamenti per il periodo 2014-2020 devono essere spesi entro giugno 2024;

108. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 23 operazioni che non è sufficientemente rappresentativo delle spese nell'ambito delle rubriche 4 e 5 del QFP e, pertanto, non può fornire una stima del tasso di errore; osserva che i risultati dell'audit della Corte mostrano che le spese sono influenzate da questioni di ammissibilità e di appalti e che si tratta di un settore ad alto rischio (11 delle 23 operazioni soggette ad audit, ossia il 48 %, erano inficiate da errori); osserva che la Corte ha quantificato nove errori che hanno avuto un impatto sugli importi imputati al bilancio dell'Unione e che ha inoltre riscontrato quattro casi di non conformità alle disposizioni giuridiche e finanziarie, che non hanno avuto alcun impatto sul bilancio dell'Unione; osserva che la Commissione conclude che il rischio al pagamento è inferiore al 2 % per le spese per la migrazione e la gestione delle frontiere, nonché per la sicurezza e la difesa;

109. accoglie con favore i progressi individuati dalla Corte nell'esame del lavoro svolto dalle autorità di audit di sei Stati membri in preparazione dei conti annuali per il periodo

2021-2027 dell'AMIF, dello strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e del Fondo sicurezza interna; prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui, al momento delle visite (tra settembre 2022 e febbraio 2023), le strategie di audit dei sei Stati membri non erano ancora state adottate, requisito indispensabile per la presentazione di un pacchetto di garanzie;

110. prende atto del fatto che la strategia antifrode della DG DEFIS è stata aggiornata nel febbraio 2022 e che la sua attuazione è monitorata e comunicata annualmente alla direzione; accoglie con favore il fatto che tutte le raccomandazioni dell'OLAF relative alla DG DEFIS sono state attuate e che non sono stati segnalati casi di frode a livello della Commissione o dei suoi partner; prende atto che l'ultimo aggiornamento della strategia antifrode della direzione generale per la Migrazione e affari interni (DG HOME) ha avuto luogo nell'ottobre 2021 ed è attualmente in fase di attuazione; accoglie con favore il fatto che, alla fine del 2022, il 72 % delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF dell'anno precedente erano state pienamente attuate e il 28 % era in fase di attuazione;

Migrazione e gestione delle frontiere

111. osserva che nel 2022 i fondi della rubrica 4 del QFP sono stati determinanti per affrontare l'impatto della guerra in Ucraina; prende atto che nell'ambito dei fondi 2014-2020 è stata introdotta una maggiore flessibilità per aumentare le possibilità degli Stati membri di incanalare i finanziamenti verso nuove esigenze e che nell'ambito delle strutture tematiche sono stati attivati 400 milioni di EUR di assistenza di emergenza; osserva che l'adozione dei programmi degli Stati membri per il periodo 2021-2027 ha consentito loro di accedere a più di 10 miliardi di EUR nell'ambito dei nuovi fondi per il periodo di programmazione;

112. osserva che più di 16 milioni di persone provenienti dall'Ucraina e dalla Moldova sono state registrate come entrate nell'Unione dall'inizio della guerra in Ucraina, e più di 4 milioni di persone in fuga dalla guerra hanno ottenuto protezione nell'Unione; osserva che la Commissione ha fornito un sostegno finanziario all'Organizzazione internazionale per le migrazioni per sostenere il processo, nell'ambito di un progetto da 15 milioni di EUR per facilitare i trasferimenti di persone vulnerabili dalla Moldova in fuga dall'Ucraina; osserva inoltre che il 30 novembre 2022 la Commissione ha annunciato la decisione di concedere un sostegno finanziario di 5,5 milioni di EUR a un progetto che sarà realizzato dalla Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC) per sostenere gli ospitanti e tutti coloro che sono coinvolti nella fornitura di alloggi privati agli sfollati, mettendo insieme le buone pratiche per le esigenze future; prende atto che, nel 2022, nel contesto del finanziamento dell'Ucraina, la Commissione ha adottato decisioni che autorizzano l'uso dei finanziamenti non legati ai costi per un importo di 248 milioni di EUR (maggio 2022) e 137 milioni di EUR (agosto 2022), nonché per sovvenzioni minori, case sicure e sostegno psicosociale per un importo di 15 milioni di EUR;

113. osserva che nel 2022 la DG HOME ha stanziato 27 milioni di EUR per lo scambio di informazioni in materia di sicurezza e 25,5 milioni di EUR per la lotta e la prevenzione della criminalità, compreso il terrorismo; osserva inoltre che nel luglio 2022, attraverso il Fondo Sicurezza interna, la Commissione ha stanziato 15,7 milioni di EUR per gli Stati membri al fine di sostenere ulteriormente i progetti e le attività a lungo termine

nell'ambito della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), uno strumento di sicurezza guidato dagli Stati membri per identificare, dare priorità e affrontare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale;

Sicurezza e difesa

114. accoglie con favore il fatto che la partecipazione delle PMI al FED (in particolare la partecipazione transfrontaliera delle PMI ai consorzi industriali) sia agevolata da inviti mirati a presentare proposte del FED, bonus finanziari, criteri di aggiudicazione specifici e l'uso di opzioni di costo semplificate per ridurre l'onere amministrativo; osserva che negli inviti a presentare proposte del FED 2022, il 38,2 % delle entità partecipanti erano PMI e che il 20 % del finanziamento totale disponibile attraverso tali inviti sarà destinato alle PMI (166 milioni di EUR);

115. ricorda che l'Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa (PADR) era un programma precursore del FED con un bilancio di 90 milioni di EUR che ha finanziato 18 progetti di ricerca selezionati a seguito di inviti a presentare proposte negli anni dal 2017 al 2019; nota con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 10/2023 dal titolo "Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa", osserva che l'Unione manca ancora di una strategia a lungo termine per i progetti nell'ambito del FED, in particolare in termini di impatto, ricerca supplementare, sviluppo, produzione, approvvigionamento e altri aspetti; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia accettato tutte le raccomandazioni della Corte;

116. prende atto delle osservazioni della Corte nella relazione speciale 10/2023 sulla limitata disponibilità di risorse umane presso la Commissione e sul conseguente rischio per il FED; osserva che, a causa delle questioni di sicurezza, il numero di membri del personale necessario per gestire i progetti di difesa è più elevato rispetto ad altri progetti; osserva che il numero sempre crescente di proposte da valutare e di progetti da gestire esercita una notevole pressione sulle risorse umane e crea sfide in termini di assunzione di personale qualificato e con esperienza adeguata;

Raccomandazioni

117. invita la Commissione a:

i) garantire la disponibilità di un bilancio adeguato e di risorse umane qualificate per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel settore della difesa e per attuare il FED; e
ii) monitorare l'attuazione delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF ancora in sospeso;

Vicinato e resto del mondo

118. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 6 del QFP "Vicinato e resto del mondo" ammontava a 14,5 miliardi di EUR (7,4 % del bilancio dell'Unione), ripartiti come segue: 64,8 % per lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), 16,8 % per gli aiuti umanitari (HUMA), 14,4 % per lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) e 4 % per altre azioni e programmi; osserva che al 31 dicembre 2022 gli stanziamenti di

impegno di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 17 670,49 milioni di EUR e che il 99,79 % di essi è stato eseguito (17 632,52 milioni di EUR); osserva inoltre che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva erano pari a 13 156,10 milioni di EUR e che il 99,19 % di essi è stato eseguito (13 049,50 milioni di EUR);

119. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 72 operazioni che non è sufficientemente rappresentativo delle spese nell'ambito della suddetta rubrica del QFP e, pertanto, non può fornire una stima del tasso di errore; osserva che i risultati dell'audit della Corte mostrano che si tratta di un settore ad alto rischio (34 delle 72 operazioni soggette ad audit, ossia il 47 %, erano inficiate da errori); osserva che la Corte ha riscontrato 25 errori che hanno avuto un impatto finanziario sul bilancio dell'Unione, relativi a costi non ammissibili, assenza di documenti giustificativi, appalti pubblici e spese non sostenute;

120. ricorda che la direzione generale per la Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) riporta il rischio alla chiusura nelle sue relazioni annuali di attività sulla base di uno studio condotto da un contraente esterno, noto come tasso di errore residuo, il cui scopo è stimare il tasso di errori non rilevati dal sistema di controllo interno e concludere se esso sia efficace o meno; prende atto dei risultati dello studio del tasso di errore residuo 2022, secondo cui il tasso di errore residuo nel 2022 è pari all'1 % e quindi inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %;

121. osserva che la Corte ha individuato limitazioni relative alla metodologia utilizzata per determinare il tasso di errore residuo che possono contribuire alla sua sottostima, in particolare il fatto che il contraente può affidarsi interamente ai risultati di precedenti lavori di controllo in alcuni casi e il fatto che la stima del tasso di errore residuo per le sovvenzioni in gestione diretta non è inclusa nel calcolo del tasso di errore residuo complessivo della DG NEAR; osserva che la Commissione afferma di non essere soggetta a tali limitazioni in quanto l'affidamento su precedenti lavori di controllo è soggetto a condizioni rigorose e il tasso di errore complessivo include le sovvenzioni in gestione diretta;

122. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia attuato le raccomandazioni della Corte di rendere noti i limiti dello studio del tasso di errore residuo nelle relazioni annuali di attività della DG NEAR a partire dal 2021, di rafforzare i controlli individuando e prevenendo gli errori ricorrenti e di obbligare la DG NEAR a stabilire l'obbligo per il contraente dello studio del tasso di errore residuo di riferire alla Commissione qualsiasi sospetto di frode ai danni del bilancio dell'Unione rilevato durante il suo lavoro sullo studio del tasso di errore residuo;

123. osserva con preoccupazione che le relazioni annuali di attività della DG NEAR e della direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) hanno segnalato difficoltà nell'attuazione del nuovo sistema informativo operativo OPSYS, che si è mostrato talvolta instabile, non ha soddisfatto le aspettative e ha richiesto frequenti interventi da parte delle squadre di supporto della DG DIGIT, tanto da essere identificato come un rischio critico nell'esercizio di valutazione dei rischi della DG NEAR;

124. osserva che la Corte ha valutato la sensibilizzazione del personale delle delegazioni

dell'Unione nei settori della prevenzione delle frodi, dell'etica e dell'integrità; constata con preoccupazione che alcuni membri del personale intervistati dalla Corte non hanno ricevuto alcuna formazione in materia di prevenzione delle frodi negli ultimi cinque anni; osserva che la DG NEAR mette a disposizione del suo personale una serie di strumenti e risorse per affrontare le questioni legate alle frodi, quali la formazione, una rete antifrode con punti focali e orientamenti; prende atto dei risultati positivi delle indagini condotte dalla DG NEAR per monitorare il livello di consapevolezza delle frodi del suo personale, nonché del fatto che sono state individuate alcune aree di miglioramento e che è in corso di attuazione un piano d'azione;

125. accoglie con favore l'attuazione da parte della Commissione di diversi meccanismi per attenuare i rischi e salvaguardare l'uso corretto dei fondi dell'Unione spesi in zone instabili o di conflitto; osserva che la Commissione valuta sistematicamente i rischi di corruzione nei paesi partner e utilizza una serie di strumenti per attenuarli, applicando nel contempo condizioni e indicatori di rendimento per promuovere la trasparenza fiscale e la responsabilità attraverso il suo sostegno al bilancio; accoglie con favore il fatto che, secondo i dati della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, i paesi che beneficiano del sostegno al bilancio dell'Unione, nel tempo. sono migliorati nel controllo della corruzione;

126. constata con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione speciale 14/2023 "Programmazione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale", ha rilevato che, sebbene la Commissione e il SEAE abbiano unito i finanziamenti in un unico strumento, lo strumento NDICI-Europa globale, che copre oltre il 70 % dei fondi dell'Unione destinati all'azione esterna nel periodo di finanziamento 2021-2027, hanno seguito due diverse metodologie di assegnazione dei fondi per i paesi del vicinato e per quelli non appartenenti al vicinato, e che i programmi indicativi pluriennali non hanno garantito che i settori d'intervento selezionati fossero quelli in cui i finanziamenti dell'Unione avrebbero potuto avere un impatto;

127. prende atto del fatto che, a seguito dei deprecabili attacchi terroristici compiuti da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, la Commissione ha annunciato il 9 ottobre 2023 la decisione di rivedere l'assistenza dell'Unione alla Palestina; accoglie con favore il fatto che la revisione, conclusa il 21 novembre 2023, abbia dimostrato che la Commissione dispone di controlli ex ante ed ex post e di un sistema di salvaguardie che funzionano correttamente e che finora non sia stata riscontrata alcuna prova che il denaro sia stato dirottato per scopi non previsti; sottolinea inoltre che, secondo la risposta della Commissione, le attuali norme sulle procedure di gara e sugli inviti a presentare proposte rendono la partecipazione di entità, individui o gruppi affiliati a organizzazioni terroristiche categoricamente incompatibile con qualsiasi finanziamento dell'Unione;

128. osserva che, nel 2022, la DG NEAR ha versato all'Ucraina 910,8 milioni di EUR in assistenza bilaterale, di cui 698 milioni di EUR attraverso il sostegno al bilancio; osserva che quasi 200 milioni di EUR di progetti in corso sono stati riproposti con successo per raggiungere i beneficiari prima che i partner umanitari potessero mobilitare i loro programmi di aiuto; osserva che le limitazioni nel monitorare adeguatamente i progetti in Ucraina hanno portato a una riserva nella relazione annuale di attività 2022 della DG NEAR e che sono in corso di attuazione azioni correttive, quali il

monitoraggio dei progressi nell'attuazione dei progetti attraverso revisioni documentali, soluzioni a distanza e il ricorso a un fornitore di servizi;

129. accoglie con favore il fatto che l'OLAF abbia firmato accordi di cooperazione amministrativa sia con la Procura generale dell'Ucraina l'11 febbraio 2021 che con il Servizio statale di revisione contabile dell'Ucraina nel marzo 2023; osserva che l'Ucraina sarà presto associata al programma antifrode dell'Unione e accoglie con favore il fatto che l'OLAF fornisca sostegno alle autorità ucraine nei loro sforzi e strategie nazionali antifrode; accoglie con favore il fatto che l'EPPO abbia firmato accordi di lavoro con l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina, nel luglio 2023, al fine di facilitare la cooperazione nelle indagini sui casi di corruzione, e con la Procura generale dell'Ucraina, nel marzo 2022, per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e dell'Ucraina attraverso indagini e azioni penali efficaci;

Raccomandazioni

130. invita la Commissione a:

i) migliorare, per quanto riguarda il sistema applicativo OPSYS, la qualità del nuovo software, a stabilizzare l'applicazione e a migliorare le interfacce tra i diversi moduli OPSYS, nonché a stanziare le risorse necessarie per aumentarne la maturità/solidità;
ii) continuare a garantire che tutti i contratti che coinvolgono finanziamenti dell'Unione rispettino pienamente la legislazione dell'Unione applicabile, comprese la responsabilità, la trasparenza e la protezione dei fondi dell'Unione; rendere la partecipazione di entità, individui o gruppi affiliati a organizzazioni terroristiche categoricamente incompatibile con qualsiasi finanziamento dell'Unione; garantire che meccanismi di monitoraggio e controllo rigorosi assicurino che tutti gli individui coinvolti in azioni finanziate dall'Unione perseguano esclusivamente gli obiettivi e le attività ammessi ai finanziamenti dell'Unione;
iii) attuare misure di controllo adeguate nelle zone instabili o di conflitto per garantire il corretto controllo della spesa dei fondi dell'Unione;

Pubblica amministrazione europea

Risorse umane

131. osserva che il bilancio per i programmi della rubrica 7 del QFP "Pubblica amministrazione europea" ammontava a 11,6 miliardi di EUR (5,9 % del bilancio dell'Unione) e che esso comprende le spese delle istituzioni e degli organi dell'Unione per le risorse umane e le pensioni (circa il 70 % del totale), gli edifici, le attrezzature, l'energia, le comunicazioni e le tecnologie dell'informazione; osserva che il 58,6 % dell'importo totale è speso dalla Commissione (6,7 miliardi di EUR); osserva che, al 31 dicembre 2022, gli stanziamenti di impegno di bilancio adottati in via definitiva per la Commissione europea ammontavano a 6 298,13 milioni di EUR (il 99,84 % di essi è stato eseguito, ossia 6 288,14 milioni di EUR), e che gli stanziamenti di pagamento di bilancio adottati in via definitiva ammontavano a 6 298,22 milioni di EUR (il 94,66 % di essi è stato eseguito, ossia 5 961,72 milioni di EUR);

132. osserva che la Corte ha esaminato un campione di 60 operazioni che coprono l'intera

gamma di spese nell'ambito della rubrica 7 del QFP e che coinvolgono tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione; osserva che la Corte ha valutato anche le informazioni sulla regolarità fornite nelle relazioni annuali di attività di tutte le istituzioni e gli organi, comprese quelle delle direzioni generali e dei servizi della Commissione cui incombe la responsabilità primaria delle spese amministrative, e successivamente inserite nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento del bilancio della Commissione; osserva con soddisfazione che la Corte ritiene che il livello di errore nella rubrica 7 del QFP non sia rilevante e constata che non vi sono nuove raccomandazioni rivolte alla Commissione;

133. prende atto che nell'aprile 2022 la Commissione ha adottato la sua nuova strategia per le risorse umane ("strategia per le risorse umane"), che mira a rispondere alle esigenze emergenti dopo la crisi della COVID-19 e si concentra sul raggiungimento di un ambiente di lavoro attraente, su modalità di selezione e assunzione più rapide e snelle e su una carriera flessibile e gratificante per tutto il personale; osserva che il documento è un insieme di intenzioni di cambiamento e miglioramento che dovrebbe essere attuato gradualmente e che parte del suo contenuto dovrà essere innanzitutto negoziato nel quadro del dialogo sociale con i rappresentanti del personale;

134. osserva che la Commissione ha assunto sempre più spesso agenti contrattuali o temporanei su posti permanenti per svolgere nuovi compiti derivanti da priorità in rapida evoluzione, in risposta a situazioni speciali o urgenti e anche per compensare assunzioni geograficamente sbilanciate; ricorda le sue preoccupazioni per la perdita di conoscenze per le istituzioni, nonché per l'impatto negativo sulla prospettiva e sulla sicurezza del lavoro dei membri del personale interessati; sottolinea che l'assunzione di agenti contrattuali o temporanei non è una soluzione sostenibile alla diminuzione e allo squilibrio geografico delle domande di partecipazione ai concorsi dell'Unione e, soprattutto, alla questione, da tempo identificata e complessa, della diminuzione dell'attrattiva dell'Unione come datore di lavoro;

135. osserva con soddisfazione che la percentuale di donne nelle funzioni direttive è aumentata notevolmente dall'inizio del mandato: nel luglio 2023, la percentuale di donne nelle funzioni direttive era del 45,2 % tra i quadri superiori (con un aumento di quasi 9 punti percentuali dall'inizio del mandato) e del 47,5 % tra i quadri intermedi (con un aumento di 6 punti percentuali);

136. riconosce che, per garantire un'assunzione su una base geografica più ampia possibile, è necessario affrontare le cause della sottorappresentazione fin dal momento dell'assunzione iniziale; accoglie con favore il fatto che, per rafforzare l'equilibrio geografico tra le diverse categorie di personale della Commissione, la direzione generale per le Risorse umane e la sicurezza (DG HR) ha incontrato tutti gli Stati membri per discutere della loro rappresentazione e ha finalizzato tutti i piani d'azione congiunti tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro per affrontare congiuntamente le possibili cause della sottorappresentazione;

137. ricorda l'audit della Corte sulle attività dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e le osservazioni sulla sua efficacia ed efficienza[9]; osserva che, nel periodo

[9] Relazione speciale della Corte dei conti europea 23/2020 "Ufficio europeo di selezione del personale: è tempo

2022-2023, l'EPSO ha introdotto prove di verifica a distanza e deplora che tale sistema sia attualmente in fase di rivalutazione a causa delle numerose difficoltà tecniche incontrate da molti candidati; si rammarica per i disagi causati ai candidati, per i costi diretti di bilancio derivanti dalla sospensione dei concorsi esterni e per gli sforzi supplementari compiuti dai servizi di assunzione della Commissione per trovare alternative adeguate;

Edifici e amministrazione

138. osserva che il nuovo sistema centrale di gestione finanziaria della Commissione, SUMMA, doveva entrare in produzione entro la fine del 2023, ma tale scadenza è stata posticipata con l'obiettivo di entrare in funzione all'inizio del 2024; osserva che la scadenza per l'attuazione del nuovo sistema di gestione finanziaria è stata prorogata di un anno perché l'attuazione simultanea delle connessioni dei programmi operativi (gestione condivisa, gestione elettronica delle sovvenzioni e degli appalti, pagamenti del personale) con SUMMA si è rivelata un esercizio più complesso del previsto; sottolinea con preoccupazione che il costo del programma SUMMA dal suo avvio all'inizio del 2018 fino alla fine del 2022 è stato di circa 95 milioni di EUR e che la sua proroga richiederà risorse aggiuntive nel 2024, stimate in circa 7 milioni di EUR;

139. prende atto di quanto riportato dai media in merito ai negoziati tra il governo belga e la Commissione su un'operazione immobiliare del valore di quasi 1 miliardo di EUR e, allo stesso modo, dei piani della Commissione di affittare spazi per uffici nella zona di Bruxelles Nord, compresa la riluttanza da parte del personale interessato; sottolinea che qualsiasi sviluppo nelle politiche immobiliari della Commissione non dovrebbe pregiudicare le condizioni di lavoro del suo personale;

Scuole europee

140. prende atto con soddisfazione che la Corte, nella sua relazione annuale sui conti delle scuole europee per l'esercizio finanziario 2022, non ha riscontrato errori rilevanti nei conti annuali consolidati definitivi delle scuole europee per il 2022; accoglie con favore gli ulteriori miglioramenti evidenziati dalla Corte nella qualità dei conti finali individuali e consolidati rispetto agli anni precedenti;

141. osserva con preoccupazione che sia la Corte che il revisore esterno hanno riscontrato errori irrilevanti, che riguardavano principalmente il calcolo degli accantonamenti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e che i pareri del revisore esterno non erano in linea con il contratto quadro stipulato con l'Ufficio del segretario generale (l'"Ufficio centrale");

142. osserva che la Corte, pur lodando i miglioramenti nelle procedure di assunzione e di appalto presso l'Ufficio centrale, ha riscontrato carenze nelle suddette procedure in due delle sette scuole esaminate (Francoforte e Lussemburgo I); osserva con preoccupazione che la Corte, ancora una volta, ha rilevato carenze in termini di procedure di pagamento sia per l'Ufficio centrale che per le due scuole esaminate;

di adattare il processo di selezione all'evolversi delle esigenze in termini di assunzioni".

143. ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione del 12 settembre 2023 dal titolo "Sistema delle scuole europee: quadro della situazione, sfide e prospettive"[10], ha sottolineato che l'attuale sistema di reclutamento degli insegnanti nel sistema delle scuole europee presenta gravi carenze, che si traducono in uno squilibrio tra le esigenze sul campo e l'effettivo personale distaccato dagli Stati membri, in problemi con i piani di assunzione annuali, in difficoltà nel reperire insegnanti e personale qualificato, in condizioni di lavoro precarie per gli insegnanti assunti localmente e per altro personale educativo e in problemi di sviluppo professionale continuo;

Raccomandazioni

144. invita la Commissione a:

i) tenere in considerazione su un piano di parità l'uso efficiente degli uffici e la salute e il benessere del personale durante l'attuazione della nuova strategia per le risorse umane, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità, nonché coinvolgere debitamente i rappresentanti del personale nelle modifiche delle condizioni di lavoro;
ii) rimanere vigili sulla prevenzione, l'identificazione e l'adeguata gestione dei casi di burnout nel contesto più ampio dell'organico, del carico di lavoro e del benessere del personale;
iii) rafforzare le misure di sostegno alle donne che intraprendono una carriera direttiva, al fine di aumentare il numero di candidature di donne altamente qualificate a funzioni direttive di livello intermedio e superiore sia all'interno della Commissione che delle agenzie dell'Unione;
iv) continuare il suo lavoro volto a rafforzare un corretto equilibrio geografico del personale a tutti i livelli, soddisfacendo al tempo stesso i requisiti dello statuto riguardanti le competenze e i meriti dei candidati;
v) effettuare investimenti adeguati per creare capacità e risorse informatiche che consentano all'EPSO di essere più efficiente ed efficace e, in particolare, di garantire che le prove delle future procedure di selezione si svolgano in condizioni ottimali; e
vi) garantire un approccio migliore e più rigoroso alla gestione del rischio per quanto riguarda la preparazione dell'implementazione di SUMMA ed evitare rischi materiali di interruzione temporanea fino a quando il nuovo sistema contabile non sarà pienamente operativo;

145. invita inoltre la Commissione e le scuole europee a:

i) attuare senza indugio le raccomandazioni della Corte nella sua relazione sui conti delle scuole europee per l'esercizio finanziario 2022 e a tenere informata l'autorità di discarico dei progressi compiuti;
ii) risolvere urgentemente le attuali carenze di insegnanti e a garantire a tutti una situazione occupazionale stabile ed equa mantenendo il personale e riducendone il ricambio, evitando così anche una fuga di cervelli; e
iii) inserire i contributi finanziari dell'Unione alle scuole europee come linea di bilancio separata, nei futuri bilanci dell'Unione, al fine di aumentare la

[10] Testi approvati, P9_TA(2023)0306.

trasparenza, garantire la pianificazione strategica e facilitare il controllo parlamentare nell'ambito della procedura di discarico;

CAPO II - Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

Osservazioni generali

146. ricorda che lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel 2020 ha cambiato bruscamente le prospettive economiche e sociali dell'Unione e ha portato a uno sforzo unitario per lanciare il pacchetto di ripresa per l'Europa, composto dal QFP 2021-2027 e dal NGEU, il cui cardine è l'RRF; ricorda che l'obiettivo dell'RRF è fornire agli Stati membri un sostegno finanziario per attenuare il grave impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e rendere le economie e le società dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità delle transizioni verde e digitale; ricorda che l'RRF è uno strumento innovativo e temporaneo basato sui risultati, il che significa che i pagamenti sono connessi al raggiungimento soddisfacente di tappe e obiettivi che riflettono i progressi delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), stabiliti in una decisione di attuazione del Consiglio;

147. osserva che tutti i 27 PNRR sono stati adottati entro la fine del 2022, stanziando 335,1 miliardi di EUR in sovvenzioni e 165,3 miliardi di EUR in prestiti, che saranno erogati al raggiungimento di 2 557 misure (di cui circa un terzo per le riforme e due terzi per gli investimenti), e delle relative 6 237 tappe e obiettivi, entro il 2026; osserva che nel 2022 la Commissione ha erogato un totale, prefinanziamenti compresi, di 74,4 miliardi di EUR (47,2 miliardi di EUR in sovvenzioni e 27,2 miliardi di EUR in prestiti);

148. osserva che il piano REPowerEU è stato lanciato nel maggio 2022 per aiutare l'Unione a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili russi attraverso il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, in linea con la transizione verde; osserva che le modifiche introdotte al regolamento (UE) 2021/241 ("regolamento RRF")[11] dal regolamento (UE) 2023/435 sul piano REPowerEU[12] hanno aggiunto ulteriori finanziamenti e priorità all'RRF; osserva che tutti i 27 Stati membri hanno presentato PNRR modificati per includere i capitoli sul piano REPowerEU, ma anche per richiedere un sostegno supplementare sotto forma di prestiti, per apportare adeguamenti in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo o per introdurre modifiche dovute a circostanze oggettive, come consentito dal regolamento RRF; osserva che la revisione dei PNRR è soggetta agli stessi criteri di valutazione dei piani originali, oltre che a requisiti specifici applicabili ai capitoli sul piano REPowerEU;

149. ricorda che, nell'ambito del NGEU, la Commissione può raccogliere fino a 806,9 miliardi di EUR tra la metà del 2021 e il 2026 attraverso l'emissione di obbligazioni dell'UE; osserva che nel giugno 2022 la Commissione ha annunciato un piano di finanziamento per il periodo da giugno a fine dicembre 2022 e ha raccolto altri 50 miliardi di EUR in finanziamenti a lungo termine per il NGEU, integrati da emissioni di titoli dell'UE a breve termine, aumentando l'importo complessivo delle obbligazioni del NGEU a 171 miliardi di EUR, di cui 36,5 miliardi di EUR sono stati

[11] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
[12] GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1.

raccolti mediante l'emissione di obbligazioni verdi;

150. osserva che nel 2020 era stato previsto un importo di 14,9 miliardi di EUR nel QFP 2021-2027 per coprire i pagamenti degli interessi per il sostegno non rimborsabile del NGEU; esprime preoccupazione per l'impatto dell'aumento dei tassi d'interesse sul potere d'acquisto del bilancio dell'Unione, con un aumento dei tassi d'interesse sulle obbligazioni decennali dell'UE dallo 0,09 % nel 2021 al 3,2 % nel 2023; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui l'Unione rispetterà i suoi obblighi nei confronti degli obbligazionisti in ogni circostanza e della sua proposta di modifica tecnica del QFP per ottimizzare il trattamento di bilancio degli oneri finanziari dei servizi pubblici nazionali;

Osservazioni della Corte

151. accoglie con favore il fatto che le spese dell'RRF nel 2022 siano legittime e regolari sotto tutti gli aspetti materiali, ad eccezione degli effetti delle constatazioni quantitative in 11 pagamenti e dell'errore materiale in 6 pagamenti stimato dalla Corte, che costituiscono la base del suo parere con riserva sulle spese dell'RRF; osserva che la natura del modello di spesa dell'RRF si basa sui giudizi espressi dalla Commissione e pertanto la Corte non fornisce un tasso di errore, ma stima che l'impatto finanziario minimo delle sue constatazioni sia inferiore, ma prossimo alla soglia di rilevanza;

152. osserva che la Corte ha controllato 244 delle 274 tappe fondamentali e tutti i 37 obiettivi inclusi nelle richieste di pagamento per le sovvenzioni del 2022; osserva che la Corte ritiene che 15 di esse presentano problemi di regolarità (inferiori al 5 % del totale); osserva che la Corte ritiene che i requisiti non siano stati soddisfatti per otto tappe e obiettivi in otto pagamenti; osserva che le conclusioni della Corte si basano sulla sua interpretazione dei requisiti giuridici stabiliti dal Consiglio o su giudizi qualitativi diversi da quelli della Commissione; osserva che tutti i pagamenti dell'RRF sono valutati in base al quadro comunicato e applicato dalla Commissione, che prende in considerazione per ogni pagamento anche il parere del Comitato economico e finanziario e l'esame degli esperti degli Stati membri nell'ambito della procedura di comitato;

153. osserva che la Corte ritiene che nel 2022 si sia verificato un caso di doppio finanziamento, anche se la misura in questione non presenta alcun costo connesso all'RRF; prende atto dell'osservazione della Commissione secondo cui, in base al regolamento RRF, il "doppio finanziamento" è esplicitamente connesso ai costi e quindi non può esservi "doppio finanziamento" se lo Stato membro non ha presentato alcuna stima dei costi come parte del suo piano nazionale; osserva che la Commissione sottolinea che le riforme sono criteri essenziali per la valutazione positiva dei PNRR da parte della Commissione, ma che l'inclusione di riforme senza costi non aumenta la loro dotazione finanziaria, anche se in tal modo i piani ne garantiscono l'effettiva e tempestiva attuazione;

154. osserva che la Corte ha individuato anche diversi casi di progettazione carente relativi a tappe e obiettivi e problemi di affidabilità delle informazioni che gli Stati membri hanno incluso nelle loro dichiarazioni di gestione, sebbene la Corte consideri gli effetti di tali constatazioni rilevanti ma non pervasivi; osserva che la Commissione accetta di rivedere le tappe e gli obiettivi a condizione che vi sia una giustificazione giuridica per

modificare gli elementi di una decisione di esecuzione del Consiglio, ossia che uno Stato membro presenti un piano modificato e che una base giuridica giustifichi le modifiche;

155. osserva che, entro la fine del 2022, la Commissione ha segnalato all'OLAF sei casi di potenziali irregolarità, individuati nel corso di audit ex post o da fonti aperte, in relazione alle azioni sostenute dall'RRF; osserva che, nel 2022, l'OLAF ha diffuso un quadro di rischio per l'RRF e ha organizzato oltre 50 sessioni di formazione sulla consapevolezza delle frodi per i servizi, le agenzie e altri partner esterni della Commissione, comprese le autorità degli Stati membri;

156. accoglie con favore il lavoro di audit sistematico della Corte in merito all'RRF, con particolare attenzione alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, che sta fornendo un'analisi approfondita degli aspetti rilevanti dello strumento e una visione preziosa della sua attuazione; prende atto con soddisfazione che la Commissione accetta e applica in linea di massima le raccomandazioni della Corte e riconosce che molte delle questioni individuate dalla Corte riguardano la base giuridica dell'RRF e sono legate alla sua natura e al suo funzionamento innovativi; ritiene che le raccomandazioni della Corte derivanti dal suo lavoro di audit sull'RRF siano particolarmente rilevanti per i colegislatori dei futuri strumenti di finanziamento dell'Unione basati sul rendimento;

Audit e controlli

157. osserva che il quadro di controllo è adattato alla natura unica dell'RRF e si basa su due tipi di controlli, ossia controlli da parte della Commissione per fornire una ragionevole garanzia sulla legittimità e regolarità degli impegni e dei pagamenti, sulla base del soddisfacente raggiungimento delle tappe e degli obiettivi stabiliti nelle decisioni di esecuzione del Consiglio che approvano i PNRR, e controlli da parte degli Stati membri per garantire un'adeguata protezione degli interessi finanziari dell'Unione, come previsto dall'articolo 22 del regolamento RRF;

158. accoglie con favore il fatto che, sulla base delle raccomandazioni della Corte e dell'esperienza acquisita, la Commissione abbia presentato le sue metodologie per valutare il soddisfacente adempimento degli obiettivi intermedi, calcolare gli importi sospesi in caso di mancato adempimento di una tappa o di un obiettivo e affrontare le potenziali situazioni in cui gli obiettivi intermedi inizialmente valutati come soddisfacenti dalla Commissione sono stati successivamente annullati dallo Stato membro; accoglie con favore il fatto che la Commissione accetti la raccomandazione di effettuare una revisione delle sue procedure di audit ex post per verificare il potenziale annullamento degli obiettivi dopo il pagamento, sebbene sia preoccupata che la metodologia non fornisca chiarezza giuridica nel caso in cui una tappa o un obiettivo venga annullato dopo il periodo di attuazione dell'RRF;

159. osserva che la Commissione ha verificato l'adeguatezza dei sistemi di controllo degli Stati membri come precondizione per la valutazione positiva dei PNRR e che, in alcuni casi, in tali piani sono stati aggiunti tappe e traguardi specifici in materia di audit e controllo per garantire la piena adeguatezza dei sistemi a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; osserva che il soddisfacente adempimento di tappe e obiettivi di audit e controllo era, a sua volta, una condizione preliminare per i primi pagamenti e accoglie con favore il fatto che la Corte non abbia sollevato alcuna questione relativa al loro

adempimento soddisfacente valutato nel corso del 2022; osserva che in seguito la Commissione ha effettuato 16 audit di sistema nel 2022 e 11 nel 2023, per cui tutti i sistemi di controllo degli Stati membri saranno stati controllati almeno una volta entro la fine del 2023;

Attuazione e impatto

160. osserva che nel 2022 la Commissione ha effettuato 13 pagamenti a 11 Stati membri per un totale di 72,2 miliardi di EUR, a seguito dell'adempimento soddisfacente di 366 tappe e obiettivi (328 tappe e 38 obiettivi); osserva che, alla data di pubblicazione della seconda relazione di attuazione nel settembre 2023, la Commissione ha ricevuto 32 richieste di pagamento da 20 Stati membri e ha erogato un importo totale di 153,4 miliardi di EUR (106,3 miliardi di EUR in sovvenzioni e 47,1 miliardi di EUR in prestiti);

161. osserva che la Commissione riferisce che il conseguimento delle tappe e degli obiettivi è sostanzialmente in linea con le previsioni, dopo che il primo anno di funzionamento dell'RRF si è concentrato maggiormente sulle riforme necessarie per creare il quadro di riferimento affinché i successivi progetti di investimento abbiano un impatto più elevato; osserva che la Commissione segnala ritardi rispetto al calendario indicativo dei pagamenti, dovuti al processo di revisione dei PNRR nel contesto del piano REPowerEU e alle sfide di attuazione che gli Stati membri stanno affrontando, quali i problemi di capacità amministrativa, le strozzature negli investimenti e le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, tra cui la crisi energetica, gli shock imprevisti sui prezzi, la carenza di alcuni materiali e l'inflazione elevata; osserva che la Commissione sostiene tutti gli Stati membri nell'accelerare l'attuazione e la revisione dei loro piani, anche attraverso lo strumento di sostegno tecnico; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la relazione di attuazione dell'RRF 2023 della Commissione, otto Stati membri non hanno ancora presentato alcuna richiesta di pagamento alla Commissione;

162. accoglie con favore il contributo cruciale dell'RRF nell'evitare una grave recessione economica e una crisi sociale a seguito della pandemia di COVID-19 e il fatto che abbia consentito un'ondata di riforme e investimenti senza precedenti in tutta l'Unione che avrà un importante effetto duraturo sul prodotto interno lordo (PIL); sottolinea che il valore aggiunto europeo dell'RRF è da tempo dimostrato dal fatto che la sua natura innovativa e flessibile consente agli Stati membri di conseguire gli obiettivi strategici comuni dell'Unione; osserva che, nel contempo, l'RRF consente agli Stati membri di affrontare le sfide specifiche di ciascun paese attraverso la progettazione dei PNRR, mentre un unico quadro di valutazione è applicato in modo uniforme a tutti gli Stati membri e alle richieste di pagamento;

163. accoglie con favore il fatto che le riforme e gli investimenti proposti dagli Stati membri a sostegno delle transizioni verdi e digitali abbiano superato gli obiettivi fissati nel regolamento RRF, poiché la spesa stimata per il clima ammonta a circa il 40 % e quella per l'agenda digitale al 26 %, mentre gli obiettivi erano stati fissati a percentuali inferiori, rispettivamente del 37 % e del 20 %;

164. prende atto dei progressi riportati sui sei pilastri dell'RRF e, in particolare, sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, con almeno alcuni progressi

per il 68 % e progressi sostanziali nel 12 % delle raccomandazioni specifiche per paese 2019-2020, il che dimostra gli incentivi forniti dall'RRF; osserva che anche i progressi nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2022 sono stati sostanziali, con almeno alcuni progressi in quasi il 52 % delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel luglio 2022;

165. evince dalla relazione speciale 26/2023 che, nonostante il poco tempo a disposizione per progettare il modello di rendimento dell'RRF, la Commissione e gli Stati membri sono riusciti a istituire un sistema di monitoraggio, compreso un sistema informatico, che consente di misurare i progressi dell'attuazione; accoglie con favore l'impegno della Commissione ad adoperarsi sulle questioni individuate e ad attuare le relative raccomandazioni;

166. accoglie con favore i considerevoli progressi mostrati dagli indicatori comuni e da tutti i pilastri della politica entro il dicembre 2022, come il risparmio di 22 milioni di megawattora nel consumo energetico annuale, il sostegno fornito a 1,43 milioni di imprese attraverso un sostegno monetario o in natura, la formazione di 4 milioni di persone e il sostegno fornito a 4 115 196 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni;

Trasparenza

167. osserva che la Mediatrice riconosce che sono stati compiuti progressi nella trasparenza proattiva, in particolare attraverso il quadro di valutazione dell'RRF e la pubblicazione dei 100 maggiori beneficiari; prende atto tuttavia dei punti di miglioramento indicati dalla Mediatrice e sostiene le sue raccomandazioni per garantire una maggiore trasparenza e responsabilità in relazione all'RRF;

168. osserva che, a seguito di un'esplicita richiesta del Parlamento, il regolamento RRF modificato prevede che gli Stati membri pubblichino informazioni sui 100 destinatari finali che ricevono l'importo più elevato di finanziamento nell'ambito dell'RRF; osserva che tutti gli Stati membri, tranne uno, hanno pubblicato l'elenco richiesto sul quadro di valutazione dell'RRF e osserva una grande varietà nell'entità dei pagamenti sia tra gli Stati membri sia all'interno di ciascun paese, il che si spiega con la natura eterogenea dei PNRR;

169. accoglie con favore le altre iniziative intraprese dalla Commissione per aumentare la trasparenza sull'attuazione dell'RRF; osserva che i documenti fondamentali che disciplinano l'attuazione, quali i PNRR, gli accordi operativi, le metodologie di valutazione e i documenti che supportano o contengono le decisioni fondamentali riguardanti l'attuazione degli Stati membri, sono disponibili al pubblico e facilmente accessibili;

Raccomandazioni

170. sostiene le raccomandazioni della Corte nella sua relazione annuale e nelle relative relazioni speciali e accoglie con favore il fatto che la Commissione ne accetti la maggior parte; invita la Commissione ad attuarle e a tenere informata l'autorità di discarico sui progressi dell'attuazione;

171. invita inoltre la Commissione a:

i) tracciare una mappa delle diverse opzioni per affrontare l'annullamento delle tappe dopo la fine del periodo di attuazione dell'RRF e la relativa base giuridica;
ii) continuare a migliorare la chiarezza delle misure e delle relative tappe e obiettivi quando lo Stato membro presenta una revisione del piano nazionale;
iii) affrontare tempestivamente i ritardi segnalati fornendo, tra l'altro, assistenza tecnica agli Stati membri;
iv) continuare a collaborare con la Corte per armonizzare il più possibile l'interpretazione delle tappe e degli obiettivi; e
v) ricorrere alle raccomandazioni della Corte derivanti dal suo lavoro sull'RRF e all'esperienza acquisita nell'attuazione per la progettazione e l'attuazione di futuri strumenti dell'Unione basati sul rendimento, ove pertinente.